BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

2° SUPPLEMENTO DEL 17 MARZO 2014 AL NUMERO 11 DEL 13 MARZO 2014

COPIA ANALOGICA DEL BOLLETTINO ORIGINALE INFORMATICO, FORMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS. N. 82/2005

Direzione e Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Luciano Conterno
Dirigente Guido Odicino

Redazione

Carmen Cimicchi
Rosario Copia
Sauro Paglini
Anna Rotondo
Fernanda Zamboni

Leggi e regolamenti	pag.	1
Decreti del Presidente della Giunta Regionale	pag.	80
Deliberazioni della Giunta Regionale	pag.	85

www.regione.piemonte.it
bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

REGIONE PIEMONTE BU11S2 17/03/2014

Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3.
Legge sulla montagna.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo socio-economico e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali.
2. La Regione individua nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.
(Definizioni)

1. L'unione di comuni costituita tra comuni montani è denominata unione montana.
2. Ai fini della presente legge, sono comuni montani i comuni classificati montani o parzialmente montani sulla base della ripartizione del territorio di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).
3. Possono far parte dell'unione montana anche comuni non montani già appartenenti o appartenuti a comunità montane.
4. L'unione ha una durata non inferiore ai dieci anni.
5. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare che esercita secondo le disposizioni e nei limiti stabiliti dalle normative statali e regionali vigenti.

Art. 3.
(Funzioni dell'unione montana)

1. L'unione montana esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
2. L'unione montana, oltre alle funzioni di cui al comma 1, esercita:
   a) le funzioni e i servizi propri dei comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite l'unione;
   b) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;
   c) le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), l'unione montana svolge, in particolare, funzioni in materia di:

a) bonifica montana;
b) sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;
c) economia forestale;
d) energie rinnovabili;
e) opere di manutenzione ambientale;
f) difesa dalle valanghe;
g) turismo in ambiente montano;
h) artigianato e produzioni tipiche;
i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;
k) informatizzazione;
l) incentivi per la ricomposizione fondiaria.

4. Le funzioni previste dal comma 2, lettera c), possono essere esercitate dalle unioni montane in convenzione tra loro.

5. In armonia con quanto previsto dalla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), l'unione montana può esercitare le funzioni fondamentali che i comuni sono tenuti a svolgere in forma associata in virtù dell'articolo 14, commi 27 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 4.
(Comuni montani non inclusi in unioni)

1. Ai comuni montani che non fanno parte di unioni montane sono conferite le funzioni previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c).

2. I comuni di cui al comma 1 esercitano le funzioni individuate dalla stessa norma in convenzione con un'unione montana.

Capo II.
INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE

Art. 5.
(Fondo regionale per la montagna)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale, denominato fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso:

a) i proventi di competenza regionale del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
b) una quota non inferiore al trenta per cento dei proventi derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche;
c) i proventi di competenza regionale derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento;
d) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.

Art. 6.
(Utilizzo del fondo regionale per la montagna)

1. Le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente:

a) una quota non inferiore all'ottantacinque per cento è ripartita tra le unioni montane:

1) in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza;
2) in proporzione alla superficie delle zone montane;
3) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni;
4) in proporzione al personale già impiegato presso le comunità montane dipendente dall'unione montana;

b) una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per finalità di promozione, tutela e sviluppo delle zone montane, mediante spese e contributi ad enti e privati;

c) una quota non superiore al cinque per cento è finalizzata al finanziamento e alla realizzazione di progetti strategici ad elevata valenza occupazionale per le zone montane.

2. Per le unioni montane in convenzione con un comune montano ai sensi dell'articolo 4, il riparto previsto dal comma 1 è calcolato tenendo conto della popolazione, del territorio e della montanità del comune interessato.

3. La Giunta regionale stabilisce annualmente le modalità applicative delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a).

4. Il programma delle iniziative di cui al comma 1, lettera b) è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

5. Al finanziamento dei progetti previsti dal comma 1, lettera c) concorrono le risorse del fondo nazionale per la montagna istituito dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

Capo III.
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA COSTITUZIONE DI UNIONI MONTANE

Art. 7.
(Requisiti delle unioni montane)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, le unioni montane sono formate, in tutto o per la maggior parte, da comuni montani, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2.

2. La popolazione complessiva dell'unione montana, calcolata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al 2011, è superiore ai tremila abitanti.

3. Sono comunque escluse dall'applicazione dell'articolo 9 le unioni montane che, pur non possedendo uno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, compatibilmente con il quadro territoriale di riferimento, presentano caratteristiche di omogeneità geografica e sono di dimensioni e consistenza demografica adeguate allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).

Art. 8.
(Costituzione delle unioni montane)

1. Entro il 15 aprile 2014, i comuni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 trasmettono alla Regione la conforme deliberazione consiliare di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione montana, oppure la deliberazione consiliare recante la volontà del comune di non far parte di un'unione montana.

2. I comuni montani e parzialmente montani con popolazione superiore ai tremila abitanti e i comuni non montani appartenenti a comunità montane che non deliberano di voler far parte di un'unione montana non sono inclusi nella delimitazione di cui all'articolo 9.

3. La mancata trasmissione dei provvedimenti di cui al comma 1 entro il termine previsto equivale ad assenso dei comuni e delle unioni montane rispetto agli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 9.

4. Entro il 30 aprile 2014, la Giunta regionale valuta la rispondenza delle unioni montane ai requisiti di cui all'articolo 7.

Art. 9.
(Ambiti territoriali delle unioni montane)

1. Entro il 30 aprile 2014, la Giunta regionale, valutata la conformità ai requisiti stabiliti dall'articolo 7 delle unioni montane costituite ai sensi dell'articolo 8, individua gli ambiti territoriali entro i quali si costituiscono le unioni montane nei confini delle comunità montane esistenti al 31 dicembre 2007.
2. Non sono comunque incluse nella definizione degli ambiti di cui al comma 1 le unioni montane già costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge, conformi ai requisiti di cui all'articolo 7, ivi comprese le unioni speciali costituite ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 10.
(Funzioni esercitate dalle comunità montane)

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale effettua la ricognizione delle funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane che devono essere esercitate dalle unioni montane ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c). Nello stesso provvedimento di ricognizione, la Giunta regionale definisce le modalità di esercizio delle funzioni da parte delle unioni montane.

Art. 11.
(Risorse umane e strumentali)

1. Entro il 31 marzo 2014, la Giunta regionale determina la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).
2. In sede di prima applicazione della presente legge, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le unioni montane, anche in convenzione tra loro, si avvalgono dei beni e del personale dipendente dalle comunità montane, secondo modalità stabilite con specifica intesa.
3. Se non è raggiunto un accordo, le modalità sono individuate dalla Giunta regionale.

Capo IV.
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINANZIARIE

Art. 12.
(Modifica alla l.r. 11/2012)

1. Al comma 10, dell'articolo 12 della l.r. 11/2012, dopo le parole "Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le unioni montane di comuni" sono inserite le seguenti: "e i comuni non inclusi in unioni".

Art. 13.
(Norme transitorie)

1. Entro il 31 marzo 2014, il Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della l.r. 11/2012 alla nomina dei commissari delle comunità montane nei casi previsti dalla norma.

Art. 14. *(Norme finali)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, il fondo regionale per la montagna è attribuito alle sole unioni montane riconosciute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, che alla data del 30 aprile 2014 hanno provveduto all'approvazione dello statuto.

2. Per l'esercizio finanziario 2014, una quota del fondo regionale per la montagna, è ripartita alle comunità montane per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c), nonché per il pagamento delle spese di cui all'articolo 11.

Art. 15.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 (Aggiornamento ed integrazione della Legge regionale 11-9-1973, n. 17 avente per oggetto: 'Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane);

b) la legge regionale 23 marzo 2000, n. 23 (Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 'Testo Unico delle leggi sulla montagna in attuazione del comma 2 dell'articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 'Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142'. Inserimento dei Comuni di Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e Rocchetta Palafea nella Comunità montana Langa Astigiana, Val Bormida);

c) la legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna");

d) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 e gli articoli 5 e 6 della legge regionale 2 aprile 2007, n. 7 (Soppressione Osservatori regionali);

e) l'articolo 29 (Modifica della l.r. 19/2008) della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28;

f) l'articolo 28 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 19) della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22;

g) gli articoli 13 e 17 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);

h) l'articolo 35 (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11) della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna);

b) la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna");

c) gli articolo 19 e 20 e le lettere b) e g) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);

d) l'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali". Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna");

e) l'articolo 19 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18;

f) l'articolo 25 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16) della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17.

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2014, agli oneri stimati complessivamente in 14 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, e iscritti nell'ambito delle UPB DB14251 e DB14252, si provvede rispettivamente con le risorse finanziarie delle medesime unità e con quelle delle UPB DB09011 e DB09012.

2. Per il biennio 2015-2016, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, iscritti nelle medesime unità previsionali di base, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le

modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Capo V.
DICHIARAZIONE D'URGENZA

Art. 17.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 2014

p. Roberto Cota
Il Vice Presidente
Gilberto Pichetto Fratin

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 373
Legge sulla montagna.

- Presentato dalla Giunta regionale il 23 ottobre 2013.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 24 ottobre 2013.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 7 febbraio 2014 con relazione di Daniele Cantore, Aldo Reschigna.

- Approvato in Aula l'11 marzo 2014, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 44 della Costituzione è il seguente:
"Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà .
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.".

Note all' articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 44 della Costituzione è riportato in nota all'articolo 1.

- Il testo vigente dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente:
" Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (168);
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

- Il testo vigente dell’articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010 è il seguente:

“Art. 14. (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica.”.

-Il testo vigente dell’articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 è il seguente:
“Art. 14. (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)

28.I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.”.

Nota all’ articolo 5

- Il testo vigente dell’articolo 6 della l.r. 14/2006 è il seguente:
“Art. 6. (Tariffe del diritto di escavazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.

2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,45 al metro cubo;

b) pietre ornamentali: euro 0,75 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,50 al metro cubo;

d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.

3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere, sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.

4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.

5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.

6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo di proprietà comunali.

8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4.”.

Nota all’ articolo 9

- Il testo vigente dell’articolo 16 del d.l. 138/2011 è il seguente:
“ Art. 16 . (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.

2. Sono affidate inoltre all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento

programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.
3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.
7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.
9. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.
10. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione.
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già

attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.

13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto.

14. abrogato

15 abrogato

16 abrogato

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: «previsti dal regolamento», sono aggiunte le seguenti: “e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti”.

20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti”.

21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite dalle seguenti: “per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento”.

22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: “fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune” sono sostituite dalle seguenti: “superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole”.

23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: “le isole monocomune” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole”.

24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: “5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati” sono sostituite dalle seguenti: “10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138”; al medesimo comma 31, la lettera c) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009”.

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. (155) (160)

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”.

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle

regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

. 31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.”.

Nota all’articolo 12

- Il testo dell’articolo 12 della l. r. 11/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 12. (Unioni montane di comuni)

1. L'assemblea dei sindaci di ciascuna delle attuali comunità montane, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione assunta a maggioranza può chiedere alla Regione che l'ambito territoriale della comunità montana sia individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di comuni.

2. Il Presidente dell'assemblea dei sindaci notifica la richiesta di cui al comma 1 ai singoli comuni entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di adozione della deliberazione dell'assemblea.

3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica di cui al comma 2, i comuni recepiscono o rigettano la proposta di cui al comma 1 e trasmettono il relativo provvedimento contestualmente alla Regione ed al Presidente dell'assemblea dei sindaci.

4. Se l'assenso per la costituzione di una sola unione montana si perfeziona per la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale dell'unione montana di comuni coincide con l'ambito territoriale della comunità montana.

5. Se l'assenso per la costituzione di più unioni montane si perfeziona per la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale delle unioni montane di comuni coincide con le proposte presentate.

6. Se l'assenso si perfeziona per la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale dell'unione o delle unioni montane di comuni coincide con l'ambito dei soli comuni aderenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8.

7. I comuni, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 approvano lo statuto dell'unione e dispongono il trasferimento in capo alla stessa delle funzioni e dei servizi da gestire in forma associata.

8. La Giunta regionale, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 sancisce l'istituzione dell'unione montana di comuni, a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

9. Nel caso di cui al comma 4 l'unione montana di comuni, dalla data di istituzione, succede nei rapporti giuridici attivi e passivi della comunità montana preesistente senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

10. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le unioni montane di comuni e i comuni non inclusi in unioni succedono nei beni e nei rapporti attivi e passivi della comunità preesistente secondo il piano di riparto determinato con le modalità di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7.

11. Alle unioni montane di comuni costituite in virtù dei commi 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

11 bis. Le forme associative createsi a conclusione del procedimento di cui al presente articolo, nella fase di prima costituzione, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 marzo 2013, si avvalgono delle strutture della comunità montana al fine di garantire la prosecuzione delle funzioni e dei servizi.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 14 della l. r. 11/2012 è il seguente:
"Art. 14. (Superamento delle comunità montane)

1. Il Presidente della Giunta regionale, decorso il termine perentorio di cui al comma 3 dell'articolo 12 e, ad esclusione dei casi di cui al comma 4 dello stesso articolo, dispone con proprio decreto la nomina di un commissario per ciascuna comunità montana.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è dichiarata la decadenza degli organi della comunità montana, dei quali il commissario assume ogni potere.
3. Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 12, la decadenza degli organi della comunità montana avviene automaticamente dalla data di istituzione dell'unione montana di comuni.".

Note all'articolo 16

- Il testo vigente dell'articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:
" Art. 8. (Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo vigente dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:
" Art. 30. (Norma finale)
1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della *L.R. n. 7/2001*, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Nota all’articolo 17

- Il testo vigente dell’articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:
“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DB14251 (Op. pubbl. dif. del suolo, Econ. montana e foreste Montagna Titolo 1: spese correnti)

DB14252 (Op. pubbl. dif. del suolo, Econ. montana e foreste Montagna Titolo 2: spese in conto capitale)

DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo 1: spese correnti)

DB09012 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo 2: spese in conto capitale)

REGIONE PIEMONTE BU11S2 17/03/2014

Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 1/R.
Regolamento regionale recante: "Revisione del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-7216 del 10 marzo 2014

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: "Revisione del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) è sostituita dalla seguente:
"c) dell'uso dell'acqua piovana raccolta in vasche e cisterne;".

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 3 del r.r. 10/R/2003)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:
"c) domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'alimentazione di impianti geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro;".
2. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 10/R/2003 la parola "mille" è sostituita dalla seguente: "cinquemila".

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 4 del r.r. 10/R/2003)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:
"g) bilancio idrico: la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche disponibili o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, ed i fabbisogni per i diversi usi, esistenti o previsti;".
2. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 10/R/2003 è aggiunta la seguente:
"s bis) tratto sotteso: tratto di alveo compreso tra la sezione di prelievo e quella di restituzione delle acque al corpo naturale dopo l'utilizzo; in assenza di restituzione puntuale si fa riferimento alla regione idrologica a valle della presa influenzata dal prelievo, così come definita all'allegato A".

Art. 4.
(Sostituzione dell'articolo 5 del r.r. 10/R/2003)

1. L'articolo 5 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Uso domestico delle acque sotterranee)
1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.
2. Per finalità conoscitive e di controllo, l'amministrazione comunale comunica alla provincia il foglio e il numero di particella catastale su cui è ubicato il pozzo e la sua profondità.
3. Ferme restando le disposizioni in materia sanitaria, l'uso potabile è assentito dall'amministrazione comunale solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente.
4. L'uso delle acque di falde profonde è consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. In tal caso l'amministrazione comunale trasmette alla provincia, oltre a quanto previsto al comma 2, le stratigrafie e lo schema di completamento del pozzo.".

Art. 5.
(Modifica all'articolo 8 del r.r. 10/R/2003)

1. All'articolo 8 del r.r. 10/R/2003 le parole "Ferme restando le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive," sono soppresse.

Art. 6.
(Sostituzione dell'articolo 9 del r.r. 10/R/2003)

1. L'articolo 9 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Procedibilità della domanda ed esame preliminare)
1. Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più delle informazioni e dei documenti previsti a pena di improcedibilità nell'Allegato A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
2. Qualora la domanda, in base ai criteri di cui all'articolo 18, risulti senz'altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, il procedimento si conclude con l'immediato rigetto della stessa.".

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 11 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"1. Espletati gli adempimenti di cui all'articolo 9, l'ufficio provvede a dare tempestiva notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché negli albi pretori telematici dei comuni interessati e sul sito Internet della Regione per un periodo di quindici giorni consecutivi.".
2. Il comma 3 dell'articolo 11 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"3. L'ordinanza è sempre trasmessa, per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione:
a) alla Regione, nel caso di grandi derivazioni;
b) all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po;
c) all'autorità idraulica competente, ove necessario;
d) all'autorità competente in materia di valutazione di incidenza, qualora la derivazione richiesta non sia soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale;
e) all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
f) al Comando militare territorialmente interessato;
g) all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;
h) all'autorità d'ambito e all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano;
i) all'autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, ove la derivazione richiesta preveda la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi;
l) ai comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonché agli ulteriori comuni rivieraschi degli impianti di produzione di energia.".
3. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:
"b) i dati principali della derivazione richiesta: luogo e modalità di presa, quantità ed uso dell'acqua, durata del prelievo, luogo e modalità di restituzione, tipo e denominazione dei corpi idrici alimentatori e, ove diversi, dei corpi idrici interessati dalla restituzione, superficie da irrigare nel caso dell'uso irriguo, salto e potenza nominale media annua nel caso di uso energetico;".
4. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 11 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:
"e) i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico;".

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 12 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"1. Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale relativa alla prima domanda e corredate della documentazione di cui all'Allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo. Nel caso in cui alla domanda debbano essere allegati atti di competenza di altre amministrazioni o enti, ivi compresi i gestori di rete, e questi non abbiano ancora provveduto al loro rilascio, l'ufficio assegna un congruo termine per l'integrazione della documentazione.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del r.r. 10/R/2003 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Sono da considerare in concorrenza tra loro altresì le nuove domande di derivazione ad uso energetico, presentate entro il termine di cui al comma 1, che prevedano di localizzare la presa lungo un corpo idrico naturale ad una distanza dalla restituzione di una centrale idroelettrica,

collocata a monte del nuovo prelievo sulla medesima asta fluviale, inferiore alla metà del tratto di alveo sotteso dalla derivazione di monte o comunque minore di 1 chilometro oppure la cui restituzione sia localizzata ad una distanza inferiore ai limiti innanzi indicati dalla presa di una centrale idroelettrica collocata a valle sul medesimo corpo idrico.
1 ter. In relazione alla rilevante potenzialità energetica dei corpi idrici che, nel tratto interessato dall'inserimento della nuova centrale, presentano pendenze longitudinali medie superiori al 15 per cento la distanza di cui al comma 1 bis è pari a 1 chilometro.
1 quater. l commi 1 bis e 1 ter non si applicano alle nuove domande di derivazione ad uso energetico che utilizzano traverse esistenti e non comportano la sottensione di tratti di alveo naturale.
1 quinquies. L'autorità concedente si avvale, per la verifica della distanza di cui ai commi 1 bis e 1 ter, delle funzionalità di calcolo della progressiva presa disponibili nel Sistema Informativo regionale Risorse Idriche.".

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 14 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 5 dell'articolo 14 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"5. Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.".

Art. 10.
(Inserimento della sezione I bis nel r.r. 10/R/2003)

1. Dopo la sezione I del capo I del titolo II del r.r. 10/R/2003, è inserita la seguente:
"Sezione I bis. Disposizioni in materia di uso energetico delle acque
Art. 15 bis. (Domande di utilizzo dell'acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica)
1. La domanda di concessione ad uso energetico è presentata con le modalità di cui all'articolo 8 e pubblicata con le modalità di cui all'articolo 11, ai fini della presentazione di eventuali domande in concorrenza. La domanda e la documentazione necessarie per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) sono presentate, nei termini di cui al comma 2, solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. Espletata la visita locale di cui all'articolo 14, l'autorità competente:
a) nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, assegna al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della domanda e della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003, con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua, decorso inutilmente il quale la domanda di concessione è rigettata;
b) nel caso di domande concorrenti, provvede a formare una graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra di esse la domanda da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18, e assegna al proponente della domanda prescelta un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione di cui alla lettera a), decorso inutilmente il quale la domanda di concessione è rigettata.
3. Nel caso di domande concorrenti, qualora il proponente prescelto non presenti la domanda e la documentazione di cui al comma 2 nel termine prescritto, l'autorità competente assegna il

medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l'autorità competente verifica la completezza formale della documentazione e comunica al richiedente l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003, provvedendo a trasmettere la domanda a tutti i soggetti interessati ovvero comunica l'improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 4, l'autorità procedente convoca la conferenza dei servizi al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché per acquisire autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili.
6. Il provvedimento finale di cui all'articolo 22 costituisce anche autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

Art. 15 ter. (Utilizzo ad uso energetico di acque consortili)
1. Qualora la domanda di concessione ad uso energetico riguardi l'utilizzo di acque derivate per l'uso irriguo, esclusivo o associato ad altri usi, l'autorità concedente ne dà comunicazione al consorzio titolare del diritto di prelievo, informando l'istante di detta comunicazione.
2. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il consorzio può manifestare la volontà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per realizzare una derivazione ad uso energetico sfruttando il medesimo salto d'acqua.
3. Ricevuta la comunicazione con cui il consorzio dichiara la volontà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per realizzare una derivazione ad uso energetico, l'autorità concedente sospende il procedimento e ne dà notizia al soggetto istante.
4. Il consorzio è tenuto a presentare domanda ai sensi degli articoli 36 bis e seguenti entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 3, salvo motivata richiesta di proroga per un periodo non superiore a novanta giorni.
5. In assenza della comunicazione di cui al comma 2 o della presentazione della domanda entro i termini stabiliti dal comma 4, l'autorità concedente riavvia il procedimento in relazione all'istanza ricevuta, chiedendo che venga prodotta la convenzione per il couso delle opere della derivazione.
6. In mancanza di accordo tra le parti, l'autorità concedente inoltra al consorzio copia degli atti progettuali, invitando ciascuna parte a produrre una proposta di convenzione di couso entro il termine di trenta giorni, e stabilisce d'ufficio, a seguito dell'esame delle proposte ricevute, le modalità di coesistenza della nuova derivazione con quella preesistente.
7. Qualora l'istanza di cui al comma 1 interessi infrastrutture di competenza di un consorzio di bonifica ed irrigazione, il consorzio, entro il termine di cui al comma 2, può manifestare il proprio dissenso alla realizzazione della derivazione nel caso in cui le opere in progetto siano incompatibili con le esigenze di mantenimento della funzionalità dell'infrastruttura. In tale caso, qualora l'incompatibilità non sia superabile mediante opportune modifiche al progetto presentato, l'istanza è rigettata.".

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 17 del r.r. 10/R/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del r.r. 10/R/2003 le parole ", nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'articolo 10," sono soppresse.

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 18 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"1. Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:
a) commisurazione della quantità d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;
b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c) incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;
d) quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;
e) valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati;
f) compatibilità del prelievo con l'equilibrio del bilancio idrico e idrogeologico;
g) coerenza del prelievo con gli strumenti di pianificazione vigenti;
h) tutela della continuità longitudinale del corso d'acqua e della fauna ittica;
i) riutilizzo di opere e traverse esistenti;
l) capacità tecnico-economica del proponente in presenza di progetti di particolare rilevanza economica;
m) possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.".
2. Al secondo paragrafo del comma 2 dell'articolo 18 la parola "qualora" è sostituita dalle seguenti: "nella misura in cui".
3. Il comma 4 dell'articolo 18 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"4. La scelta tra più domande concorrenti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) migliore utilizzo delle risorse idriche in relazione ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 3;
b) rilevanza ai fini del raggiungimento dell'obiettivo energetico regionale nel caso di uso energetico;
c) proprietà dei terreni da irrigare nelle concessioni a prevalente scopo irriguo;
d)mitigazione degli impatti, anche mediante rinaturazione delle sponde, e miglioramento delle condizioni ambientali del corpo idrico interessato dal prelievo;
e) ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale;
f) adesione a sistemi di gestione ambientale certificati; a tal fine il concessionario adotta le procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dall'entrata in esercizio della derivazione, pena la revoca della concessione stessa, e ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione;
g) maggiori garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione della derivazione;
h) priorità di presentazione della domanda di concessione, in mancanza di altre condizioni di preferenza.".

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 19 del r.r. 10/R/2003)

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 19 del r.r. 10/R/2003 è aggiunta la seguente:

"i bis) localizzazione della derivazione ad uso energetico lungo un corpo idrico naturale ad una distanza da derivazioni assentite per il medesimo uso inferiore a quella stabilita dall'articolo 12, commi 1 bis e 1 ter.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del r.r. 10/R/2003 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Il comma 1, lettera i bis) non si applica alle nuove domande di derivazione ad uso energetico che utilizzano traverse esistenti e non comportano sottensione di alveo naturale.
1 ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera i bis) non si considerano le eventuali derivazioni esistenti per usi di forza motrice.".

Art. 14.
(Modifiche all'articolo 20 del r.r. 10/R/2003)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:
"2 bis. La cauzione di cui al comma 2, lettera a) non può essere inferiore a due annualità del canone demaniale di concessione.".
2. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 20 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:
"c) la quantità d'acqua che può essere derivata, con specificazione della portata massima e media nonché, per gli usi diversi dall'energetico, del volume annuo massimo derivabile;".
3. Alla lettera g) del comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia;".
4. Dopo la lettera g) del comma 5 dell'articolo 20 del r.r. 10/R/2003 è inserita la seguente:
"g bis) le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire i diritti di terzi;".
5. La lettera l) del comma 5 dell'articolo 20 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:
"l) la superficie irrigua cui l'acqua è destinata;".

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 21 del r.r. 10/R/2003)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 del r.r. 10/R/2003 le parole "a sue spese" sono sostituite dalle seguenti: "a spese del concessionario".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del r.r. 10/R/2003 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Per le concessioni ad uso energetico di potenza nominale media superiore a duecentoventi chiloWatt, l'autorità concedente dispone la verifica d'ufficio della portata media di concessione ove riscontri, sulla base delle portate effettivamente derivate misurate nei quindici anni precedenti, uno scostamento superiore al dieci per cento rispetto a quanto stabilito nel titolo che legittima il prelievo.
1 ter. Nelle more dell'acquisizione della serie quindicennale delle portate derivate, la verifica d'ufficio della portata media di concessione è disposta sulla base dell'energia prodotta.
1 quater. Le modalità di attuazione dei disposti di cui ai commi 1 bis e 1 ter e dell'eventuale conseguente modifica della potenza nominale media annua sono stabilite dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.".

Art. 16.
(Modifiche all'articolo 22 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo stabilito con apposito provvedimento dell'autorità concedente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:
"1 bis. Il provvedimento finale illustra le caratteristiche delle domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa, e dà atto delle risultanze dell'istruttoria fornendo in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:
a) alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata, tenendo conto anche degli eventuali usi per la pratica di sport di acqua viva e della pesca;
b) alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi, inquadrando in particolare la concessione nella pianificazione in materia di risorse idriche e chiarendo in che misura la derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d'acqua interessati;
c) alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;
d) agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell'istruttoria e alle eventuali controdeduzioni dell'istante e di tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;
e) all'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;
f) agli elementi utili alla definizione dei canoni dovuti;
g) agli eventuali sovracanoni da richiedere, con l'indicazione dei relativi parametri;
h) alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18;
i) alle eventuali misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale previste a favore dei comuni in riferimento agli impatti negativi non mitigabili; in ogni caso tali misure non devono essere di carattere meramente economico o patrimoniale.".

Art. 17.
(Modifiche all'articolo 23 del r.r. 10/R/2003)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 del r.r. 10/R/2003 le parole ", previa consegna di copia della ricevuta di avvenuto pagamento del canone," sono soppresse.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:
"d) alla trasmissione per via telematica del provvedimento alla Regione per gli adempimenti relativi al canone e per l'inserimento in un'apposita sezione del sito Internet della Regione;".
3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 del r.r. 10/R/2003 le parole "all'aggiornamento" sono sostituite dalle seguenti: "al contestuale aggiornamento".

Art. 18.
(Modifiche all'articolo 25 del r.r. 10/R/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 del r.r. 10/R/2003 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "con provvedimento adottato entro il termine stabilito dall'autorità concedente ai sensi della l. 241/1990.".
2. Al comma 2 dell'articolo 25 del r.r. 10/R/2003 le parole "del registro italiano dighe (RID)" sono sostituite dalle seguenti: "dei competenti organi statali".
3. Al comma 6 dell'articolo 25 del r.r. 10/R/2003 dopo le parole "accertata urgenza" sono inserite le seguenti: "o al fine di consentire il collaudo dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate".

Art. 19.
(Sostituzione dell'articolo 26 del r.r. 10/R/2003)

1. L'articolo 26 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 26. (Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale)
1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla fase di verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) sono ricevibili ai sensi del presente regolamento solo nel caso in cui siano state escluse dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, fatta salva la possibilità di presentare domande di derivazione in concorrenza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12.
2. I titolari delle domande in concorrenza soggette alla fase di verifica della procedura di VIA, presentano la documentazione di cui all'articolo 10 della l.r. 40/1998 entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 12, comma 1, decorso inutilmente il quale la domanda è rigettata.
3. Le derivazioni di acqua pubblica e i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 40/1998 sono sottoposti all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure di cui all'articolo 13 della l.r. 40/1998.
4. Nei casi di cui al comma 3, la procedura di VIA è sospesa per consentire l'espletamento degli adempimenti previsti all'articolo 12 relativi alla concorrenza.
5. L'istruttoria integrata della fase di valutazione della procedura di VIA valuta contestualmente sia la compatibilità ambientale dei progetti in concorrenza, sia la preferenza da accordarsi all'istanza che, tra quelle ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'articolo 18.
6. L'esame contestuale dei progetti concorrenti di cui al comma 5 è esteso anche a quelli non soggetti alla fase di valutazione, ai quali non è richiesta la presentazione degli elaborati previsti dall'articolo 12 della l.r. 40/1998.
7. Nel caso in cui vengano ammessi in concorrenza con una precedente istanza non sottoposta alla fase di valutazione della procedura di VIA, uno o più progetti soggetti alle procedure di VIA, il procedimento è sospeso per consentire l'espletamento delle eventuali fasi preliminari di VIA o per consentire la presentazione degli elaborati previsti dall'articolo 12 della l.r. 40/1998.
8. Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui alla l.r. 40/1998 valuti compatibile dal punto di vista ambientale la derivazione richiesta ovvero quella concorrente preferita, l'autorità concedente consegna nella riunione conclusiva della conferenza, convocata in sede decisoria, il testo definitivo del disciplinare di concessione sottoscritto dall'istante, concorrendo in quella sede alla definizione dei tempi e delle modalità per gli adempimenti di registrazione del disciplinare stesso, che potranno essere assolti successivamente al rilascio del provvedimento di concessione e del contestuale giudizio di compatibilità ambientale positivo. Per le derivazioni mediante pozzo, in luogo del disciplinare di concessione, l'autorità concedente consegna l'autorizzazione alla ricerca.
9. Le domande di concessione di derivazione riguardanti l'uso energetico per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 sono sottoposte all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure di cui ai commi 3 e seguenti.
10. Nei casi di cui al comma 9 la domanda e la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 sono presentate solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza, fatta eccezione per il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete, esplicitamente accettato dal proponente, che è presentato unitamente alla domanda di concessione di derivazione.

11. Al fine del corretto rilascio del preventivo di connessione di cui al comma 10, i proponenti delle domande di concessione di derivazione in concorrenza riguardanti l'uso energetico per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 indicano espressamente al gestore della rete elettrica tale condizione secondo le modalità di cui all'Allegato A.
12. Nei casi di cui al comma 9, in presenza di domande concorrenti, in un'apposita seduta della conferenza di servizi, convocata ai sensi della l.r. 40/1998, è formata una graduatoria di tutte le domande per le quali non sono emersi elementi di incompatibilità ambientale ed è individuata tra di esse quella da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18. Al proponente della domanda prescelta è assegnato un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della domanda e della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003, con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua o alla domanda di valutazione di compatibilità ambientale.
13. Qualora il proponente prescelto non presenti la domanda e la documentazione di cui al comma 12 nel termine prescritto, l'autorità competente assegna il medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.
14. Verificata la completezza formale della documentazione, l'autorità competente riprende il procedimento di valutazione di compatibilità ambientale con riferimento agli aspetti relativi alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003.
15. Il provvedimento finale positivo di compatibilità ambientale costituisce titolo di concessione di derivazione d'acqua nonché, per gli impianti per cui è prevista, autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.".

Art. 20.
(Modifiche all'articolo 27 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico relativamente a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
b) variazione in aumento del prelievo;
c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione.".
2. Il comma 3 dell'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"3. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate al comma 2, ma incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata.".
3. Il comma 4 dell'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"4. In caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi, nonché con esclusione di domande concorrenti e dei pareri non necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria dovrà in ogni caso prevedere la visita locale di istruttoria a tutela degli interessi dei terzi. Il relativo procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo stabilito dall'autorità concedente ai sensi della l. 241/1990.".
4. Il comma 6 dell'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"6. Il concessionario dà comunque preventiva notizia all'ufficio delle variazioni e degli interventi di manutenzione straordinaria che intenda eseguire sulle opere della derivazione e nei meccanismi destinati alla produzione che non costituiscano variante alla concessione ai sensi dei commi 2 e 3.".

5. Al comma 7 dell'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 le parole "non si esprima in merito" sono sostituite dalle seguenti: "non abbia formulato rilievi in merito".

Art. 21.
(Inserimento dell'articolo 27 bis nel r.r. 10/R/2003)

1. Dopo l'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:
"Art. 27 bis. (Sostituzione di pozzi)
1. Il concessionario può, previa comunicazione all'ufficio, sostituire pozzi regolarmente concessi non più utilizzabili per cause tecniche e non ripristinabili oppure non conformi a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), a condizione che le nuove opere abbiano la medesima destinazione d'uso, volumi di prelievo uguali o inferiori a quelli già concessi, siano conformi a quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 e siano realizzati nelle immediate vicinanze dei pozzi preesistenti, che dovranno essere chiusi nei modi previsti all'articolo 33, comma 3.
2. Nel caso in cui il ricondizionamento di un pozzo non conforme a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996 determini una riduzione della portata massima prelevabile, al concessionario è consentito realizzare un pozzo integrativo, secondo la procedura di cui al presente articolo e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili.
3. La comunicazione di cui al comma 1 indica:
a) i dati anagrafici del concessionario;
b) la dichiarazione da parte di un professionista abilitato di non utilizzabilità del pozzo esistente e le motivazioni della richiesta di sostituzione;
c) la data presunta di avvio dei lavori per l'apertura del nuovo pozzo;
d) la data di inizio dei lavori di chiusura del pozzo ai sensi dell'articolo 33, comma 3 e delle relative linee guida regionali;
e) l'esatta ubicazione del vecchio e del nuovo pozzo sulla cartografia regionale identificativa della base dell'acquifero superficiale;
f) il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare;
g) il diametro e la profondità del pozzo, la tipologia della pompa e la sua curva caratteristica;
h) l'attestazione da parte di un professionista abilitato che il pozzo preleva acqua dalla falda ad esso dedicata, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2.
4. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che l'ufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto specifici adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori.
5. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l'interessato trasmette all'ufficio la relazione finale di corretta esecuzione delle opere, corredata dalla dichiarazione da parte di un professionista abilitato di conformità delle opere a quanto dichiarato nella comunicazione di cui al comma 1, dallo schema di completamento del pozzo e dalla stratigrafia, ai fini dell'adozione delle conseguenti modifiche al provvedimento di concessione.
6. Nei casi di accertata urgenza, l'autorità concedente può permettere in via provvisoria che gli interventi di cui al presente articolo siano attuati contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1, purché gli utenti si obblighino formalmente, con il deposito di una congrua cauzione o fideiussione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite dall'autorità concedente con il provvedimento di cui al comma 5, compresa l'eventuale demolizione delle opere costruite e il ripristino dello stato dei luoghi.".

Art. 22.
(Modifiche all'articolo 28 del r.r. 10/R/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del r.r. 10/R/2003 dopo la parola "risulti" sono inserite le seguenti: "in tutto o in parte".
2. Il comma 2 dell'articolo 28 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"2. In tal caso, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il concessionario è tenuto a fornire agli utenti preesistenti, per tutta la durata residua della originaria concessione e a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua.".
3. Il comma 5 dell'articolo 28 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"5. Nel caso in cui la fornitura di acqua non sia possibile o sia eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di questa è indennizzato dal nuovo concessionario in base alle norme in materia di espropriazioni.".
4. Al comma 6 dell'articolo 28 del r.r. 10/R/2003 le parole "per le utenze" sono sostituite dalle seguenti: "di utenze".
5. Al primo paragrafo del comma 7 dell'articolo 28 del r.r. 10/R/2003 le parole "e di energia" sono soppresse.

Art. 23.
(Modifiche all'articolo 29 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, l'autorità concedente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente debba corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento è allegata la convenzione per il couso delle opere; in mancanza di accordo tra le parti il couso è disciplinato d'ufficio dall'autorità concedente.".

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 30 del r.r. 10/R/2003)

1. Al comma 7 dell'articolo 30 del r.r. 10/R/2003 dopo le parole "sull'albo pretorio" è aggiunta la seguente: "telematico".
2. Il comma 10 dell'articolo 30 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"10. Effettuate le necessarie verifiche, l'ufficio riferisce all'autorità concedente, che assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo stabilito dall'autorità stessa ai sensi della l. 241/1990".
3. Il comma 12 dell'articolo 30 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"12. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanoni, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali dell'autorità concedente in ordine al rinnovo.".

Art. 25.
(Inserimento dell'articolo 30 bis nel r.r. 10/R/2003)

1. Dopo l'articolo 30 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:
"Art. 30 bis. (Rinnovo e revisione delle derivazioni ad uso irriguo)

1. Le concessioni a uso irriguo di portata massima superiore a cinquecento litri al secondo sono rinnovate in modo contestuale per singola area idrografica, come identificata dal Piano di tutela delle acque, secondo le modalità stabilite dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
2. Ai fini del comma 1 l'autorità concedente, sulla base della documentazione prevista dalle linee guida regionali, definisce nell'ambito di un unico procedimento l'effettiva idroesigenza, anche in relazione all'efficienza delle infrastrutture di captazione, trasporto e distribuzione dell'acqua prelevata.
3. Qualora il concessionario non fornisca la documentazione prevista, l'autorità concedente provvede d'ufficio ad assegnare i titoli di prelievo, in funzione del fabbisogno colturale medio e dell'efficienza delle reti irrigue dell'areale su cui insiste la derivazione.
4. L'autorità concedente, contestualmente al rinnovo delle derivazioni irrigue di cui al comma 1, può procedere alla revisione dei titoli di concessione non scaduti delle altre derivazioni irrigue il cui prelievo ha un significativo impatto sulla naturale disponibilità di risorsa idrica ed in presenza di dotazioni anomale.
5. Alle concessioni insistenti sulla medesima area idrografica, rinnovate o revisionate ai sensi del presente articolo, è assegnata la medesima data di scadenza.
6. L'autorità concedente, all'atto del rinnovo o della revisione delle concessioni, può disporre l'unificazione dei punti di prelievo ove tale azione sia funzionale alla razionale gestione delle risorse idriche e sia prevista dalla programmazione di settore.".

Art. 26.
(Modifiche all'articolo 31 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"1. La richiesta di variazione di titolarità della concessione è presentata congiuntamente dal cedente e dal subentrante all'autorità concedente a pena di decadenza entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento e contiene:
a) gli estremi della concessione con i dati anagrafici completi dell'attuale titolare;
b) i dati anagrafici completi del soggetto subentrante;
c) le ragioni del subingresso;
d) l'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.".
2. Il comma 2 dell'articolo 31 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"2. L'autorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta entro il termine massimo stabilito dalla stessa, ai sensi della l. 241/1990, il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario.".
3. Il comma 4 dell'articolo 31 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"4. Le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario, fatta salva la comunicazione all'autorità concedente della variazione di titolarità della concessione.".
4. Il comma 5 dell'articolo 31 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"5. Il gestore del servizio idrico integrato subentra di diritto nella concessione di derivazione d'acqua per l'uso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione dei rapporti tra il gestore stesso e l'autorità d'ambito, fatta salva la comunicazione all'autorità concedente della variazione di titolarità della concessione.".

Art. 27.
(Modifiche all'articolo 32 del r.r. 10/R/2003)

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 32 del r.r. 10/R/2003 dopo le parole "in merito" sono aggiunte le seguenti: "alla consistenza e".
2. Il comma 5 dell'articolo 32 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"5. L'autorità concedente adotta esplicito provvedimento di presa d'atto della rinuncia entro il termine massimo stabilito dalla stessa ai sensi della l. 241/1990.".

Art. 28.
(Modifiche all'articolo 33 del r.r. 10/R/2003)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:
"2 bis. Il ripristino dello stato dei luoghi per gli impianti idroelettrici è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.".
2. Al comma 4 dell'articolo 33 del r.r. 10/R/2003 è aggiunto in fine il seguente paragrafo: "La modifica della destinazione d'uso è comunicata dall'autorità concedente al comune interessato.".

Art. 29.
(Modifiche all'articolo 34 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo:
a) i prelievi di acqua superficiale, per usi diversi da quello energetico, con portata massima non superiore a complessivi cento litri al secondo e comunque non superiori a cinquecentomila metri cubi all'anno;
b) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a cinquanta chiloWatt;
c) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a duecentocinquanta chiloWatt nel caso:
1) di impianti realizzati su canali e condotte esistenti, senza incremento di portata derivata e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 ter;
2) di impianti che utilizzano acque di restituzione o scarico, senza alterare il punto di riconsegna finale dell'acqua al corpo idrico naturale;
d) gli utilizzi energetici, effettuati dal titolare della concessione, della frazione di deflusso minimo vitale eccedente le esigenze di alimentazione della scala di risalita della fauna ittica, ove prevista, e che non implichino la sottensione di un tratto dell'alveo naturale;
e) i prelievi di acqua sotterranea esclusivamente destinati all'alimentazione di impianti geotermici a circuito aperto con portata massima non superiore a 20 litri al secondo.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Nel caso di prelievi ubicati in aree protette le soglie di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono ridotte alla metà.
1 ter. Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più dei documenti previsti nell'allegato A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda.".
3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 è inserita la seguente:
"c bis) all'autorità competente in materia di valutazione di incidenza, qualora la derivazione richiesta non sia soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale;".
4. Il comma 3 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

"3. L'istanza è pubblicata all'albo pretorio telematico dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi e inserita in un'apposita sezione del sito Internet della Regione. Entro i successivi trenta giorni è indetta apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990, nell'ambito della quale l'ufficio raccoglie le memorie scritte e i documenti degli intervenuti unitamente ai pareri delle pubbliche autorità.".
5. Il comma 4 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"4. L'autorità concedente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo della verifica, provvede in conformità agli articoli 20 e 22 al rigetto o al rilascio della concessione entro il termine massimo stabilito dalla stessa ai sensi della l. 241/1990.".
6. Al comma 7 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 le parole "Nel termine di cui al comma 4 ed in alternativa a quanto previsto al comma 5," sono soppresse.
7. Al comma 11 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 le parole "commi 5 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "4 e 7".

Art. 30.
(Modifiche all'articolo 35 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 35 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"2. La licenza è accordata per una durata non superiore a tre anni, salvo rinnovo per una sola volta, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.".

Art. 31.
(Inserimento del titolo IV bis nel r.r. 10/R/2003)

1. Dopo il titolo IV del r.r. 10/R/2003, è inserito il seguente:
"Titolo IV bis. Disciplina dell'uso plurimo delle acque
Art. 36 bis. (Ambito di applicazione e autorità competente)
1. I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di derivazioni legittimamente in atto, a scopo irriguo esclusivo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quello irriguo, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'autorità concedente, fermo restando che il consorzio istante è tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell'istanza di autorizzazione.
3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati il progetto delle opere da realizzare con i relativi elaborati previsti dall'Allegato A e la documentazione comprovante il deposito delle spese del procedimento stabilite dall'autorità concedente.
4. I gestori delle infrastrutture del servizio idrico integrato, titolari di derivazioni legittimamente in atto, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo energetico delle acque in esse scorrenti, secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.

Art. 36 ter. (Procedimento)
1. L'autorità procedente provvede a dare pubblicità alla domanda tramite pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio telematico dei comuni il cui territorio è interessato dall'utilizzo richiesto.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate all'autorità concedente opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto.
3. Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonché la compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque, l'amministrazione procedente, ove ritenga accoglibile la domanda, adotta l'atto di autorizzazione entro il termine massimo stabilito dalla stessa ai sensi della l. 241/1990, prescrivendo a pena di decadenza le eventuali condizioni relative alle modalità di esercizio della derivazione e ridefinisce, ove necessario, gli elementi utili alla determinazione del canone demaniale dovuto.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'autorità competente abbia emesso il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stessa, l'utilizzazione richiesta si ritiene consentita, fermo restando l'obbligo del pagamento dei canoni per l'utilizzo richiesto.
5. L'utilizzo dell'acqua autorizzato ai sensi del presente articolo non può avere una durata superiore a quella della derivazione già in atto ed è subordinato ai medesimi obblighi, condizioni e limitazioni, anche temporali, di esercizio.
6. Contestualmente alla comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente trasmette il provvedimento alla Regione per l'aggiornamento dell'elenco delle utenze di acqua pubblica ovvero comunica la data in cui l'istante ha acquisito il titolo d'uso in forza del disposto di cui al comma 4 e gli elementi utili alla determinazione del canone dovuto.
7. L'autorità procedente provvede all'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche e dà notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all'utilizzazione nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 36 quater. (Domanda di autorizzazione per uso energetico)
1. Qualora la domanda di cui all'articolo 36 bis riguardi l'uso energetico la relativa autorizzazione è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.
2. In tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 ter sono ridotti a quindici giorni.".

Art. 32
(Sostituzione degli allegati del r.r. 10/R/2003)

1. Gli Allegati A, B, D ed E del r.r. 10/R/2003 sono sostituiti dagli Allegati A, B, D ed E al presente regolamento.

Art. 33
(Norme transitorie)

1. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 12 del r.r. 10/R/2003, come inseriti dal presente regolamento, non si applicano alle domande di concessione di derivazione in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento per le quali sia già stato inviato al richiedente, ai sensi dell'articolo 20 del r.r. 10/R/2003, l'invito a firmare il disciplinare.
2. Al fine dell'identificazione delle domande concorrenti di cui all'articolo 12, commi 1 bis e 1 ter, sono da considerarsi in concorrenza tra loro anche le domande di concessione di derivazione ad uso energetico presentate entro il termine di quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 19 del r.r. 10/R/2003, come introdotta dal presente regolamento, non si applica alle domande di concessione di derivazione già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 34
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni del r.r. 10/R/2003:
a) l'articolo 10;
b) la lettera d) del comma 4 dell'articolo 11;
c) l'articolo 15;
d) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 18;
e) la lettera r) del comma 5 dell'articolo 20;
f) il comma 2 dell'articolo 23;
g) il comma 8 dell'articolo 27;
h) il comma 13 dell'articolo 30;
i) il comma 7 dell'articolo 32;
l) i commi 5 e 6 dell'articolo 34;
2. Il regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R (Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica) è abrogato.

Art. 35.
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2014.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 14 marzo 2014.

p. Roberto Cota
Il Vice Presidente
Gilberto Pichetto Fratin

Allegato A

Contenuti e modalità di presentazione della domanda di concessione, licenza, variante e rinnovo e allegati tecnici

(art. 8)

PARTE I. CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 2

Sezione I. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE 2

Sezione II. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE..... 2

Sezione III. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE 3

Sezione IV. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI LICENZA DI ATTINGIMENTO E RELATIVO RINNOVO..... 3

Sezione V. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA..... 3

PARTE II. ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SUPERFICIALI 4

Sezione I. NUOVA CONCESSIONE 4

Sezione II. DOCUMENTI DA ALLEGARE A PENA DI IMPROCEDIBILITÀ 12

Sezione III. VARIANTE ALLA CONCESSIONE 13

Sezione IV. RINNOVO..... 13

PARTE III. ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZI 15

Sezione I. NUOVA CONCESSIONE 15

Sezione II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE..... 19

Sezione III. RINNOVO DELLA CONCESSIONE 19

PARTE IV. ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SORGIVE 20

Sezione I. NUOVA CONCESSIONE 20

Sezione II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE..... 22

Sezione III. RINNOVO DELLA CONCESSIONE 22

PARTE V. ALLEGATI TECNICI DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE SOGGETTE A PROCEDURA SEMPLIFICATA 23

Sezione I. NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI CON OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE 23

Sezione II. NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI SENZA OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE 24

Sezione III – PRELIEVI DI ACQUE SOTTERRANEE PER ALIMENTAZIONE DI IMPIANTI GEOTERMICI A CIRCUITO APERTO CON PORTATA MASSIMA FINO A 20 L/S. 25

Sezione IV - NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI AD ESCLUSIVO USO DOMESTICO SENZA OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE..... 25

Sezione V. VARIANTE ALLA CONCESSIONE..... 26

Sezione VI. RINNOVO DELLA CONCESSIONE 26

PARTE I. CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sezione I. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda deve contenere a pena di improcedibilità:
1) i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con numero di fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica l'istanza deve inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;
2) il domicilio legale eletto dal richiedente ai fini della domanda, se diverso dalla residenza;
3) il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intende derivare ed eventualmente restituire o scaricare l'acqua, dedotto dalla Carta Tecnica Regionale;
4) l'indicazione del Comune e della Località in cui sono ubicate le opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;
5) la portata massima istantanea e media annua di acqua da derivare, espressa in litri al secondo, e il corrispondente volume massimo annuo espresso in metri cubi, ad esclusione dell'uso energetico, ed il modo di prelievo dell'acqua;
6) le eventuali capacità di accumulo che si intendono realizzare;
7) la portata minima da rilasciare a valle della presa da acque superficiali e le sue eventuali modulazioni temporali;
8) l'intervallo di tempo in cui si chiede di esercitare il prelievo dell'acqua e le relative regole operative specificando i valori massimi riferiti a ciascun periodo nel caso di portate massime differenziate durante l'anno;
9) gli usi cui si intende destinare l'acqua prelevata, nonché le portate massime istantanee e medie annue ed i volumi massimi annui destinati a ciascun utilizzo.

In relazione allo specifico uso richiesto andranno inoltre indicati:
1) per l'uso potabile: il numero massimo degli abitanti equivalenti serviti;
2) per l'uso agricolo: la superficie irrigabile e quella massima irrigata espresse in ettari nonché il riparto colturale ed il metodo irriguo utilizzato;
3) per l'uso energetico: il salto o i salti legali, le portate medie di pertinenza di ciascuno di essi e relative potenze nominali medie annue espresse in chilowatt, il numero e tipo di turbine comprese quelle di riserva e la relativa potenza installata con riferimento a ciascuna di esse, oltre alla complessiva potenza installata ed alla stima della producibilità media annua stimata espressa in gigawattora;
4) per l'uso piscicolo: il numero di vasche ed il corrispondente volume massimo;
5) per l'uso di produzione di beni e servizi: lo specifico uso dell'acqua e evidenziando le eventuali tecnologie impiegate per il ricircolo e riuso della risorsa;
6) per l'uso di riqualificazione dell'energia: la portata istantanea massima di pompaggio, il dislivello espresso in metri pari alla differenza tra la quota di massima regolazione dell'invaso superiore e la quota di minima regolazione di quello inferiore, nonché la potenza nominale media riferita al pompaggio;
7) per l'uso di lavaggio inerti: le tecniche utilizzate;
8) per l'uso zootecnico: il tipo di allevamento e il numero massimo di capi per i quali è dimensionato l'edificio che li ospita.

Per gli usi civili e domestico andrà evidenziato l'utilizzo effettivo dell'acqua.

Sezione II. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE

La domanda di variante deve contenere a pena di improcedibilità:
1) i dati anagrafici del richiedente;
2) gli estremi completi della concessione di cui si richiede la variante;
3) la descrizione sintetica della variante richiesta.

Sezione III. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La domanda di rinnovo deve contenere a pena di improcedibilità:
1) i dati anagrafici del richiedente;
2) gli estremi della concessione di cui si richiede il rinnovo .

Nel caso in cui sia richiesto il rinnovo parziale devono inoltre essere esplicitati:
1) il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intende continuare a derivare ed eventualmente restituire o scaricare l'acqua, nonché i codici univoci delle relative prese;
2) l'indicazione del Comune e della Località in cui sono ubicate le opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;
3) gli usi dell'acqua di cui si chiede il rinnovo, ivi comprese le eventuali utilizzazioni per produzione di energia mediante impianti collocati sulla rete dei canali di cui il concessionario è altresì titolare.

Sezione IV. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI LICENZA DI ATTINGIMENTO E RELATIVO RINNOVO

La domanda deve contenere a pena di improcedibilità:
1) i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con numero di fax e indirizzo di posta elettronica;
2) il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intende attingere ed eventualmente restituire o scaricare l'acqua;
3) l'indicazione del comune e della località in cui sarà effettuato l'attingimento e di eventuale restituzione o scarico;
4) la portata massima istantanea e media annua di acqua da attingere e il corrispondente volume massimo annuo;
5) l'intervallo di tempo in cui si chiede di esercitare l'attingimento dell'acqua;
6) l' uso cui si intende destinare l'acqua.
La domanda è corredata da una relazione tecnica che illustri il fabbisogno idrico e da un estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 riportante la localizzazione dell'attingimento.

Sezione V. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, è presentata in unico originale e sottoscritta dall'istante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Degli elaborati tecnici a corredo della domanda, descritti nelle successive parti del presente allegato, deve essere prodotta una copia in formato cartaceo e una su supporto informatico.

Il soggetto che presenta l'istanza è tenuto ad allegare alla medesima il relativo progetto su supporto cartaceo firmato da un professionista abilitato compilato secondo le modalità stabilite dal regolamento, nonché in formato digitale.

PARTE II. ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SUPERFICIALI

Sezione I. NUOVA CONCESSIONE

Il progetto di derivazione deve essere redatto tenendo conto dello stato quanti- qualitativo dei corpi idrici direttamente o indirettamente interessati e degli obiettivi di qualità ambientale e di equilibrio del bilancio idrico. Esso deve contenere una accurata ricostruzione del regime idrologico effettivo del corpo idrico alimentatore, al netto dei prelievi legittimamente in atto, e del regime delle portate rilasciate in alveo a valle della presa per esigenze ambientali, fruizionali e di utilizzo legittimo della risorsa.

Alle domande di derivazione, con esclusione di quelle soggette alla procedura semplificata, devono essere allegati:
A 1. la relazione tecnica
A 2. la corografia
A 3. la planimetria
A 4. i profili longitudinali e trasversali
A 5. i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte
A 6. il piano finanziario delle opere progettate
A 7. il cronoprogramma dei lavori
A 8. la scheda del catasto derivazioni idriche
A 9. lo studio di compatibilità ambientale del prelievo, ove richiesto
A 10. il piano di gestione e manutenzione delle opere, ove richiesto
A 11. l'eventuale proposta di convenzione di couso
A 12. il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica, nel caso di istanze per concessione ad uso energetico soggetta alla procedura disciplinata dall'art. 26 del regolamento
A 13. la documentazione attestante il versamento dell'acconto delle spese istruttorie

Nella sezione II sono elencati i documenti che costituiscono requisito minimo di procedibilità ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento.

A 1. Relazione tecnica

La relazione tecnica dovrà dare in primo luogo ampia e logica motivazione del fabbisogno e delle scelte operate in sede di progettazione finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente e sull'ecosistema idrico, illustrare le eventuali interferenze con la morfologia dell'alveo, gli acquiferi, la qualità dell'acqua, l'ittiofauna, la vegetazione e il paesaggio e le previste misure di mitigazione degli impatti tenendo conto anche del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità evidenziati dal PTA in relazione al contesto in cui si propone di realizzare l'intervento.

Dovrà inoltre documentare la capacità finanziaria del proponente.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla identificazione e valutazione degli eventuali impatti cumulativi sul medesimo corpo idrico considerando anche le derivazioni concesse o richieste.

Essa dovrà affrontare i differenti aspetti tecnici e ambientali interessati dall'intervento in progetto di seguito indicati.

Fabbisogno Idrico

Per le derivazioni ad uso potabile a servizio di reti acquedottistiche deve essere illustrata e giustificata l'effettiva necessità quantitativa dell'intera infrastruttura sulla base della popolazione servita e documentata la coerenza con la pianificazione di settore nella scelta delle fonti di approvvigionamento integrative o sostitutive tenendo conto delle risorse idriche già utilizzate.

Per le derivazioni ad uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno netto

delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, all'estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai metodi irrigui impiegati nonché il corrispondente fabbisogno lordo quantificato in coerenza con la metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale.

Per le derivazioni ad uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità e modalità di impiego dell'acqua documentando l'utilizzo delle tecnologie che si intendono adottare per massimizzare il risparmio idrico.

Per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento e il numero massimo di capi per i quali è dimensionato l'edificio che li ospita .

Anche per tutti gli altri usi, energetico escluso, deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti.

L'eventuale richiesta di utilizzo di acque qualificate o comunque riservate al consumo umano per un uso diverso da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 del presente regolamento, deve essere corredata da una relazione che dimostri l'inesistenza di soluzioni alternative, tecnicamente ed economicamente sostenibili.

Idrologia

La relazione deve dimostrare come la derivazione richiesta si inserisca in un sistema di razionale utilizzazione del corso d'acqua e del relativo bacino imbrifero, in ottemperanza alle priorità degli usi e nel rispetto delle esigenze di conservazione della funzionalità degli ecosistemi fluviali.

Lo studio delle caratteristiche idrologiche del bacino da utilizzare dovrà fornire una ricostruzione accurata del regime delle portate nella sezione di presa (Q media annua, Q medie mensili e curva di durata delle portate) riferite all'anno medio e all'anno idrologico scarso, al netto dei prelievi legittimamente in atto a monte. Con il termine di anno idrologico scarso si intende quello caratterizzato da portate con frequenza di superamento dell'80%.

In assenza di serie storiche di misure idrometriche di estensione trentennale che consentano di caratterizzare il regime idrologico nella sezione di prelievo, lo stesso potrà essere dedotto attraverso i metodi dell'idrologia classica, ovvero attraverso la trasformazione in deflussi del regime delle precipitazioni utilizzando supporti modellistici dei quali dovrà essere fornito un adeguato riscontro in merito alle calibrazioni effettuate.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella ricostruzione dei regimi di magra che dovranno essere caratterizzati anche in termini di frequenza e persistenza delle portate minime.

I risultati della relazione idrologica devono essere sintetizzati in curve di durata delle portate disponibili, di quelle utilizzabili e rilasciate in alveo, riferite all'anno idrologico medio e scarso.

Nel caso di realizzazione di dighe, la relazione deve fornire il piano di gestione dei volumi invasati e una descrizione della natura e qualità del trasporto solido in sospensione al fine di valutare l'apporto complessivo di sedimenti.

Determinazione del minimo deflusso vitale

Il proponente deve quantificare la portata minima che dovrà essere lasciata fluire in alveo a valle dell'opera di presa in coerenza con le vigenti disposizioni normative comprese eventuali modulazioni temporali.

Quadro degli utilizzi esistenti

Il progetto deve evidenziare eventuali interazioni con le derivazioni legittimamente in essere ubicate nel tratto di corso d'acqua interessato dal nuovo prelievo.

Descrizione delle opere in progetto e relativi calcoli idraulici di dimensionamento

La relazione deve contenere la giustificazione delle soluzioni adottate in relazione alle problematiche di carattere generale poste dalla progettazione, dimostrando la possibilità

costruttiva delle opere stesse, sia per la natura dei terreni, sia per l'accessibilità dei luoghi.

A questo scopo deve essere fornita una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dalle opere, ottenuta per mezzo di una raccolta di dati e notizie dedotti dalla letteratura ovvero ricavati da indagini eseguite precedentemente nella medesima area, ai sensi della normativa vigente riguardante le Norme tecniche delle costruzioni.

Devono essere descritti gli strumenti di limitazione e misurazione delle portate derivabili che si intendono installare, nonché le soluzioni previste per garantire il rilascio del deflusso minimo vitale nel corso d'acqua a valle della captazione in ogni condizione idrologica e il transito dell'ittiofauna attraverso apposite scale di risalita, illustrando i dispositivi che saranno impiegati e le modalità operative del rilascio.

Devono essere debitamente illustrate le variazioni del profilo della corrente prodotte dall'inserimento di manufatti in alveo, sia in condizioni di portata media che di massima piena con tempo di ritorno di 200 anni.

Nella relazione devono essere forniti i calcoli di dimensionamento idraulico delle principali opere: canali, condotte di adduzione e di restituzione/scarico delle acque usate nonché dei dispositivi di limitazione e modulazione delle portate da prelevare e delle portate da rilasciare in alveo.

Per le derivazioni ad uso idroelettrico deve essere allegato il calcolo della potenza nominale media annua sulla base delle portate massime e medie derivabili e del salto teorico e fornita una stima della produzione di energia nell'anno medio espressa in gigawattora . Deve inoltre essere specificata la potenza installata, il tipo e numero di turbine e la relativa efficienza e documentata la possibilità e le modalità di allacciamento alla rete elettrica, indicando la tipologia di opera da realizzare: linea area o interrata. Negli elaborati grafici di cui ai punti successivi dovrà essere rappresentato il relativo tracciato, le eventuali opere da realizzare in relazione ad interferenze con corpi idrici e infrastrutture interessate, nonché il punto di consegna dell'energia alla rete elettrica.

Nella relazione devono altresì essere esposte le considerazioni e notizie che valgano a mettere in maggiore evidenza l'utilità ed i vantaggi del progetto presentato in confronto con altre possibili soluzioni, nonché i risultati dell'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza nominale di concessione superiore ad 1 MW

Il proponente deve tenere conto della destinazione urbanistica delle aree sulle quali si prevede di realizzare le opere, nonché l'elencazione di tutti i vincoli esistenti sull'area oggetto dell'intervento in progetto e le possibili interferenze con infrastrutture pubbliche e private.

Nella relazione devono essere infine descritte le modalità e i costi del ripristino dello stato dei luoghi al termine della derivazione. Il ripristino per gli impianti idroelettrici è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.

A 2. Corografia

La corografia deve permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti, deve comprendere il corso d'acqua dal quale si intende derivare, il bacino o i bacini scolanti da utilizzare per la raccolta delle acque, le aree da attraversare con le opere progettate e l'ubicazione delle medesime.

La corografia dovrà essere eseguita in scala idonea, in modo che l'elaborato possa comprendere le principali località direttamente od indirettamente interessate dalle opere.

A 3. Planimetria

La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta tecnica regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare le eventuali interferenze con le infrastrutture esistenti nell'area nonché le eventuali fasce fluviali, aree protette ed ogni altro vincolo esistente sull'area in cui insisterà la progettata derivazione. La stessa deve consentire un'agevole identificazione delle infrastrutture in progetto e di quelle interferenti rappresentate sui profili longitudinali e trasversali e nei disegni particolareggiati.

A 4. Profili longitudinali e trasversali

Ove il progetto preveda la realizzazione di sbarramenti fissi in alveo diversi da semplici soglie di fondo andrà disegnato il profilo longitudinale del corso d'acqua (fondo alveo e sponde) da cui si vuole derivare, nel tratto a monte dell'opera di presa fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto dalle opere in progetto nello stato di massima piena, nonché il profilo della corrente relativo agli stati di magra, ordinario e di massima piena. Sul profilo debbono essere riportate, debitamente quotate con riferimento a capisaldi fissi e inamovibili, le opere che si progetta di costruire.

In corrispondenza delle sezioni in cui si intendono realizzare le opere di presa e di eventuale restituzione dell'acqua dovrà essere rappresentata, in scala compresa da 1:200 a 1:1.000 per le lunghezze e di 1:200 per le altezze, la sezione trasversale del corso d'acqua di cui saranno evidenziati oltre alle opere in progetto: il fondo, le sponde e le aree adiacenti nonché le sezioni delle arginature, quando queste siano presenti.

Sulle medesime sezioni dovranno essere rappresentate, debitamente quotati, i livelli di magra, di acque ordinarie e di massima piena, nonché le opere progettate.

Devono inoltre, essere rappresentati i profili longitudinali dei canali o delle condotte principali documentando le variazioni altimetriche del terreno ed ogni altra accidentalità e/o interferenza lungo l'asse dei medesimi.

Le quote altimetriche dei profili devono essere riferite al livello del mare oppure ad un piano orizzontale di convenzione indicando i capisaldi di riferimento.

Le scale per la rappresentazione dei profili longitudinali debbono essere d'ordinario nel rapporto di 1:1.000 per le lunghezze e di 1:500 per le altezze, salvo casi speciali.

Le sezioni trasversali di canali o condotte, quotate e in numero idoneo ad illustrare le opere in progetto e il loro inserimento nell'ambiente, devono rappresentare le linee del terreno, del fondo del canale, delle sponde, del livello ordinario delle acque in caso di derivazione a portata costante e dei livelli massimo e minimo nel caso di portata variabile.

Nelle sezioni le ordinate saranno sempre riferite al medesimo piano quotato adottato per i profili longitudinali.

A 5. Disegni particolareggiati delle principali opere d'arte

I disegni delle principali opere d'arte in progetto devono essere rappresentati su piano quotato in scala variabile tra 1:200 e 1:500, a seconda della natura e della complessità dell'opera.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella rappresentazione delle parti che svolgono una funzione di regolazione idraulica, parti che dovranno essere debitamente quotate con riferimento a capisaldi fissi.

In particolare devono essere prodotti i disegni particolareggiati dei dispositivi previsti per il rilascio del DMV, per la limitazione delle portate in ingresso nella derivazione e per la scala di risalita della fauna ittica ove necessaria.

A 6. Piano finanziario delle opere progettate

Deve essere indicato il costo presuntivo dei lavori per la realizzazione e la messa in esercizio della derivazione sulla base di un computo metrico speditivo.

Il proponente deve dimostrare di disporre delle necessarie risorse finanziarie, allegando apposite attestazioni di credito da parte di banche e/o istituzioni equivalenti, ovvero dimostrare di disporre di idonei finanziamenti concessi dalla Pubblica Amministrazione.

A 7. Cronoprogramma dei lavori

Il crono programma dovrà contenere una sommaria descrizione delle principali attività necessarie per la realizzazione delle opere al servizio della derivazione e dei relativi tempi d'attuazione in relazione alle risorse che si prevede di impiegare e all'organizzazione del cantiere

A 8. Scheda del catasto derivazioni idriche

Il proponente deve allegare all'istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

A 9. Studio di compatibilità ambientale del prelievo idrico

Per le derivazioni che, sottoposte alla fase di verifica prevista dalla l.r. 40/1998, sono escluse dalla successiva fase di VIA, l'autorità concedente in sede di verifica può richiedere motivatamente tutti o parte degli elaborati di seguito elencati per la valutazione della compatibilità ambientale del prelievo nell'ambito del procedimento di concessione di derivazione.

Fatta eccezione per i prelievi soggetti alla procedura semplificata, è comunque richiesto uno "Studio di compatibilità ambientale del prelievo idrico", di seguito indicato come "Dossier CAP", nel caso di derivazioni di portata massima di prelievo richiesta eccedente la portata media annua naturale del corso d'acqua calcolata alla sezione di presa, che prevedano la realizzazione di nuove traverse in alveo.

Qualora l'opera sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998, agli effetti dell'istruttoria integrata di cui al comma 3 dell'articolo 26 del presente regolamento gli elaborati di cui ai punti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 e A9 potranno essere sostituiti dal quadro progettuale dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della l.r. 40/1998 ai fini dell'istruttoria integrata di cui all'articolo 26, comma 3 del presente regolamento, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto di seguito specificato.

La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo va basata sull'analisi delle interazioni che la derivazione, intesa sia come manufatti sia come modalità di esercizio del prelievo, può esercitare sul corso d'acqua e relative pertinenze (fasce fluviali) con particolare approfondimento relativamente all'ecosistema fluviale.

Le componenti ambientali che vanno analizzate sono le seguenti:
* morfologia dell'alveo
* acquiferi
* qualità dell'acqua
* ittiofauna
* vegetazione

Le azioni connesse alla realizzazione e all'esercizio delle opere finalizzate al prelievo e alla restituzione dell'acqua da considerare nell'ambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, già caratterizzate secondo i requisiti minimi di cui ai punti A1 A2, A3, A4 ed A5, sono le seguenti:
* variazione del regime delle portate liquide
* variazioni del profilo della corrente
* variazione dell'idrodinamica fluviale
* interruzione della continuità longitudinale del corso d'acqua
* inserimento di manufatti e manipolazione del contesto ambientale preesistente (alveo, sponde, golene)
* variazione del regime delle portate solide

La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, relativamente all'analisi di ogni componente ambientale va articolata secondo il seguente schema logico:
Fase A: analisi dello stato di fatto di ogni componente ambientale considerata in assenza dell'opera;
Fase B: descrizione dei prevedibili effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, che le azioni connesse alla realizzazione del progetto comportano su ogni componente ambientale considerata, tenendo in conto sia le fasi di cantiere, che lo stato di esercizio dell'opera;
Fase C: descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare dal punto di vista ambientale gli effetti negativi del progetto su ogni componente ambientale considerata, specificando eventuali dispositivi di monitoraggio da attivare successivamente alla realizzazione dell'opera, volti a verificare ed eventualmente correggere le suddette misure .

La "regione idrologica" da considerare nell'ambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo dovrà avere la seguente estensione:
* a monte dell'opera di presa: fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto, nello stato di piena, dalle opere di sbarramento progettato (calcolato al punto A1), e comunque almeno sino ad una distanza a monte dell'opera di presa pari a 10 volte la larghezza della sezione dell'alveo naturale inciso in tale tratto;
* a valle dell'opera di presa fino alla sezione nella quale le alterazioni al regime delle portare liquide e solide indotte dalla realizzazione e gestione della richiesta derivazione diventano trascurabili. e, nel caso di impianti che prevedono accumulo di risorsa idrica privi di apposito bacino di demodulazione, fino alla sezione di valle nella quale l'effetto di pulsazione conseguente al funzionamento dell'impianto, intesa come anomala variazione oraria, giornaliera o settimanale di portata in alveo, è ammortizzato dal contributo di portata garantito dagli affluenti laterali.
* estensione laterale sponde-golene: limite della fascia A come individuata dal Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (...).
Di seguito si riportano i requisiti minimi che vanno presi in esame per ognuna delle suddette componenti ambientali nell'ambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, relativamente alle fasi A e B. L'eventuale mancata conformità a tali requisiti minimi dovrà essere adeguatamente motivata.

Morfologia dell'alveo

Fase A

Inquadramento geomorfologico del bacino sotteso, con particolare riferimento alle tendenze evolutive del corso d'acqua ed alla stabilità di sponde e versanti insistenti sul corso d'acqua e redazione della "Carta geomorfologica" (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A2 ed A3) includendo l'intera regione idrologica interessata dalla derivazione. L'inquadramento dovrà fornire informazioni:

- sul materiale costituente il fondo alveo e le sponde
- sul trasporto solido prima della realizzazione della richiesta derivazione

Fase B

Sulla base dell'inquadramento di cui alla fase A, della tipologia di opere in progetto e delle modalità di esercizio deve essere prodotta una valutazione dell'alterazione a lungo termine del regime di trasporto solido e delle possibili conseguenti modificazioni della morfologia dell'alveo e della sua dinamica evolutiva .

Acquiferi

Fase A

Inquadramento idrogeologico relativo alla regione idrologica considerata, con localizzazione e caratterizzazione (uso, portate media e massima) di tutti i pozzi e le sorgenti esistenti nelle aree limitrofe al corso d'acqua, caratterizzando la stratigrafia locale e, possibilmente mediante misure dirette e/o metodi geofisici, l'andamento della superficie piezometrica, la soggiacenza rispetto al piano di campagna, la direzione ed il verso di deflusso, il gradiente idraulico, le oscillazioni annue del livello di falda, la qualità delle acque sotterranee (falda superficiale e profonda), e definendo i rapporti di interdipendenza diretta tra corso d'acqua ed acquiferi.

Redazione della "Carta idrogeologica" (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A2 ed A3) includendo l'intera regione idrologica influenzata dal prelievo ed evidenziando le informazioni di cui sopra.

Fase B

Sulla base della caratterizzazione della permeabilità del substrato di fondo alveo a valle dell'opera di presa, valutazione della possibile infiltrazione in subalveo delle portate rilasciate - Valutazione dell'attitudine dell'alveo a mantenere le portate di deflusso minimo in condizioni compatibili, dal punto di vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi di habitat e di fruizione.

Valutazione della variazione dei livelli di falda a monte e valle dell'opera di presa in funzione

delle previste variazioni del profilo della corrente relativo agli stati di magra ed ordinario, e quantificazione dell'estensione delle aree interessate da tale modifica e conseguente individuazione delle infrastrutture coinvolte (localizzazione su "Carta idrogeologica").

Valutazione della possibile alterazione della qualità chimico-fisica delle acque dovuta agli interscambi corso d'acqua/acquifero a monte ed a valle dell'opera di presa.

Qualità dell'acqua

Le valutazioni riguardanti la qualità chimica dell'acqua sono richieste in caso di progetti potenzialmente incidenti sulle caratteristiche chimico fisiche del corpo idrico e, in ogni caso, per le derivazioni che prevedono scarichi o che sottendano tratti in cui sono presenti scarichi.

Fase A
Individuazione e georeferenziazione degli scarichi e dei prelievi presenti nel tratto sotteso o comunque nella regione idrologica influenzata dal prelievo a valle del medesimo sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati regionali del SIRI e di eventuali rilievi condotti sul campo.
Descrizione dei principali parametri fisico-chimici dell'acqua sulla base dei dati provenienti dalle stazioni di monitoraggio regionali o provinciali presenti nel tratto di corso d'acqua oggetto di studio, eventualmente integrati con apposite campagne sul campo. Andranno effettuate considerazioni in relazione alle diverse portate caratteristiche del corpo idrico nel corso dell'anno (con particolare riferimento a quelle di magra ordinaria) prima della realizzazione delle opere di derivazione progettate.

Fase B

Valutazione delle possibili alterazioni dello stato di qualità chimica nel tratto sotteso o comunque nella regione idrologica influenzata dal prelievo a valle del medesimo. In caso di presenza di scarichi puntuali o di fonti di inquinamento diffuso simulazione delle nuove condizioni quanti-qualitative indotte dall'opera di presa in funzione dei rilasci previsti con particolare riferimento ai principali parametri chimico fisici nel tratto di interesse e valutazione delle eventuali esigenze di diluizione degli inquinanti veicolati nel corso d'acqua in funzione delle attività antropiche esistenti.

Valutazione dell'impatto sulle comunità di macroinvertebrati acquatici e della eventuale conseguente modifica della classe di qualità biologica attraverso una valutazione dei macroinvertebrati secondo i criteri del d.lgs. 152/2006 nel caso di derivazioni che sottendono un tratto di corso d'acqua di estensione significativa.

Ittiofauna

Fase A

L'approfondimento è sempre richiesto in presenza di derivazioni che prevedono la realizzazione o l'utilizzo di traverse esistenti.

Caratterizzazione della popolazione ittica, dei mesohabitat fluviali presenti in un tratto rappresentativo del corpo idrico da monte della sezione di presa a valle di quella dell'eventuale restituzione e degli ambienti significativi (....) presenti lungo la regione idrologica considerata con individuazione della presenza di ostacoli naturali o artificiali che impediscono il libero movimento della fauna ittica: eventuale integrazione dei dati ufficiali (ARPA, Regione, Provincia, etc.) esistenti mediante apposite campagne di monitoraggio con elettrostorditore (campionamento qualitativo) almeno in un tratto rappresentativo del corso d'acqua che comprenda la sezione di presa.

Descrizione della frequenza e della struttura della popolazione delle diverse specie campionate o desunte sulla base dei dati ufficiali con evidenziazione della presenza di specie significative, caratterizzanti la zona ittica e di specie di elevato pregio e valore naturalistico e dei principali periodi critici del normale ciclo biologico (riproduzione e prima fase del ciclo vitale, migrazioni, etc.). Individuazione, sulla base delle specie target individuate, delle portate ottimali per gli habitat relativamente alle popolazioni adulte e delle portate da considerarsi come limite al di sotto del quale la conseguente variazione create nei mesohabitat inizia a diventare critica e vincolante per una buona strutturazione della popolazione stessa.

Valutazione dei prevedibili impatti sull'ittiofauna dovuti alla presenza dello sbarramento e delle esigenze delle singole specie connesse alla possibilità di risalita a monte dello sbarramento con l'eventuale progettazione di idonee infrastrutture che consentano il passaggio della fauna ittica.

Fase B

Valutazione dei prevedibili impatti sull'ittiofauna dovuti sia alle fasi di cantiere sia ad opera funzionante a regime in funzione delle previste variazioni delle caratteristiche idrologiche (portata, tiranti idrici, idrodinamica fluviale) e di conseguenza delle variazioni dei mesohabitat, e di trasporto solido e qualità dell'acqua nei diversi periodi dell'anno in relazione ai principali periodi critici del normale ciclo biologico delle diverse specie campionate con particolare riferimento alle specie target individuate.

Valutazione dei prevedibili impatti sull'ittiofauna dovuti all'interruzione del corso d'acqua e delle esigenze delle singole specie connesse alla possibilità di risalita a monte dello sbarramento.

Vegetazione A

Fase A

Inquadramento delle caratteristiche generali floristico-vegetazionali della regione idrologica considerata con caratterizzazione delle principali specie vegetali che popolano le fasce riparie nella regione idrologica influenzata dal prelievo.

Nel caso di aree classificate SIC o ZPS relativamente ad una o più specie di interesse botanico vanno effettuati approfondimenti relativi alle aree colonizzate nella regione idrologica influenzata dal prelievo valutando l'incidenza dell'ambiente idrico sulle specie in questione con riferimento alle componenti protette.

Sulla base dei valori caratteristici della curva di durata delle portate ante-operam nel tratto di interesse andrà effettuata una valutazione dei livelli idrici corrispondenti da confrontare con i limiti di colonizzazione delle specie vegetali ripariali censite.

Fase B

Con riferimento alle aree di cantiere ed ai tracciati delle piste d'accesso e delle opere in progetto quantificare l'estensione delle aree interessate e caratterizzare con il maggior grado di dettaglio le tipologie vegetazionali che saranno soggette ad impatto irreversibile per occupazione permanente o reversibile per occupazione temporanea, in termini di specie e superifici interessate (...), specificando le modalità di gestione e ripristino vegetazionale di suolo (terreno vegetale) e soprassuolo.

Sulla base dei valori caratteristici della curva di durata delle portate previste nel tratto di interesse post-operam, valutazione dei relativi livelli idrici da confrontarsi con quelli ante-operam per valutare le possibili influenze in termini di diminuzione dei tempi e delle frequenze di inondazione di porzioni più o meno ampie delle fasce ripariali, e dei conseguenti possibili spostamenti dei limiti di colonizzazione delle specie vegetali ripariali presenti.

A 10. Piano di gestione e manutenzione delle opere

Il piano di gestione e manutenzione delle opere, richiesto per le derivazione ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 1 MW, è il documento che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione delle opere al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza atte a favorire il risparmio idrico. Il piano deve prevedere un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporale o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione delle opere.

Il piano contiene le seguenti informazioni:
* la collocazione delle parti menzionate;
* la rappresentazione grafica;
* la descrizione sintetica di tutte le attrezzature ed i sistemi previsti per la gestione e manutenzione dell'opera (ad es. sistemi di telecontrollo e sensori di monitoraggio, allacciamenti rete elettrica esterna, presenza di sistemi oleodinamici, gruppi elettrogeni, sgrigliatori e modalità di smaltimento del materiale sgrigliato, stoccaggio di sostanze

potenzialmente inquinanti quali oli, vernici, lubrificanti, etc., modalità di gestione dell'interrimento dell'invaso e delle opere di presa)
* il livello minimo delle prestazioni;
* un programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale in momenti successivi della vita dell'opera;
* un programma di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione previsti, al fine di fornire le informazioni per una maggiore efficienza dell'opera.

A 11. Convenzione di couso

Il proponente che intende avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, deve:

* rappresentare tali opere sulla planimetria, indicare la proprietà delle stesse e il concessionario;

* allegare l'eventuale convenzione sottoscritta tra gli utenti legittimi e il nuovo soggetto indicante le cautele per la coesistenza delle rispettive utilizzazioni ed il compenso da corrispondere agli utenti preesistenti ovvero, nel caso di mancato accordo, trasmettere una proposta.

A 12. Preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica, nel caso di istanze per concessione ad uso energetico soggette alla procedura disciplinata dall'art. 26 del regolamento.

Al preventivo di connessione alla rete elettrica, accettato dall'istante deve essere allegata la documentazione tecnica che illustra le opere di connessione in progetto.

Il soggetto che presenta un'istanza di concessione di derivazione idrica ad uso energetico in concorrenza con una precedente domanda, nel richiedere il preventivo di allacciamento alla rete elettrica, indica al gestore della medesima gli elementi necessari all'identificazione dell'istanza principale (ad esempio: estremi del proponente, data dell'istanza, portate massime e medie derivabili, salto e potenza nominale media annua).

Nella comunicazione va evidenziato che di tutte le istanze in concorrenza soltanto una potrà ottenere la concessione e realizzare l'allacciamento alla rete elettrica.

A 13. Documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie

Il proponente deve allegare all'istanza copia delle ricevute attestanti il versamento dell'acconto relativo alle spese istruttoria previste in relazione alla tipologia di istanza

Sezione II. DOCUMENTI DA ALLEGARE A PENA DI IMPROCEDIBILITÀ

Nel prospetto che segue sono riportati gli elementi minimi necessari ai fini della procedibilità dell'istanza di nuova concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento:

A 1. Relazione tecnica
- Motivazione della richiesta e delle scelte progettuali con sintetica descrizione degli impatti e delle mitigazioni previste.
- Relazione idrologica
- Determinazione del fabbisogno idrico con specificazione della metodologia applicata; nel caso di impianti idroelettrici deve essere documentato il calcolo del salto teorico, della potenza nominale media, della producibilità media annua e illustrate le previste modalità di allacciamento alla rete elettrica
- Descrizione delle principali opere in progetto e relativi calcoli idraulici di dimensionamento
- Relazione di calcolo del DMV e specificazione del tipo di modulazione temporale, ove richiesta dal regolamento
- Dimensionamento idraulico dei dispositivi di rilascio e di limitazione della portata derivabile
- Calcolo dei profili di rigurgito della corrente in presenza di sbarramenti in alveo

- Illustrazione delle modalità di misura di prelievi e rilasci
- Illustrazione delle modalità di ripristino ambientale, ovvero delle misure di reinserimento e recupero ambientale nel caso di impiati idroelettrici

A 2. Corografia

A 3. Planimetria
- Rappresentazione della localizzazione e del tracciato delle opere in progetto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e localizzazione sulla medesima dei misuratori di cui si prevede l'installazione

A 4. Profili longitudinali e trasversali

A 5. Disegni particolareggiati delle principali opere d'arte
- Piante e sezioni quotate con riferimento a caposaldi fissi e inamovibili, delle opere di presa, regolazione e limitazione della portata derivabile, dei dispositivi di rilascio, delle opere di adduzione e restituzione dell'acqua, nonché dei principali manufatti in progetto.

A 6. Piano finanziario delle opere progettate
- Quantificazione dei costi presunti e relativo piano di ammortamento dell'investimento, nonché attestazione della capacità finanziaria

A 7. Cronoprogramma dei lavori

A 8. Scheda del catasto derivazioni idriche

A 9. Studio di compatibilità ambientale del prelievo, ove richiesto
- Documentazione dovuta nei casi previsti dal regolamento. Nel caso di istanze in concorrenza detta documentazione deve essere prodotta nei termini stabiliti dall'Amministrazione

A 10. Piano di gestione e manutenzione delle opere, ove richiesto
- Documentazione dovuta nei casi previsti dal regolamento

A 11. Eventuale proposta di convenzione di couso
- Documentazione dovuta in caso di utilizzo di opere di derivazione preesistenti, di competenza di altro soggetto

A 12. Documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie

Sezione III. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata una relazione tecnica per quanto concerne le componenti che si intendono modificare rispetto alla concessione originaria.

Devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazione degli interventi proposti.

In caso di dismissione di opere deve altresì essere allegato il progetto di ripristino dello stato dei luoghi.

Sezione IV. RINNOVO

Alle domande di rinnovo di una derivazione d'acqua deve essere allegata la seguente documentazione:
* relazione illustrativa che documenti il fabbisogno attuale nonché le modalità di esercizio della derivazione .

* piano di gestione e manutenzione delle opere in alveo e sulle sponde, ove richiesto.

L'Ufficio ove riscontri nella documentazione già agli atti carenze nella descrizione delle opere esistenti, richiede al concessionario di produrre lo stato di consistenza delle opere, costituito

da:
* relazione tecnica illustrativa;
* corografia;
* planimetria;
* profili longitudinali e trasversali;
* disegni particolareggiati.

PARTE III. ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZI

Sezione I. NUOVA CONCESSIONE

Il progetto dell'opera di captazione di acque sotterranee tramite pozzi per uso diverso da quello domestico deve essere redatto sulla base di un'accurata indagine idrogeologica e deve essere finalizzato ad ottenere il miglior utilizzo della falda con le massime garanzie a livello ambientale. Nel progetto di tale opera si deve altresì accertare che questa sia adeguata alle caratteristiche dell'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento.

Alla domanda di concessione di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi per uso diverso da quello domestico devono essere allegati:
A 1. lo studio idrogeologico
A 2. il progetto dell'opera di captazione
A 3. la scheda del catasto derivazioni idriche
A 4. Documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie

A.1 Studio idrogeologico

Lo studio idrogeologico descrive l'assetto idrogeologico e fornisce indicazioni sugli aspetti geologici e geomorfologici del territorio nel quale è prevista la captazione.

Tale studio idrogeologico interessa un'area avente indicativamente il raggio di almeno un chilometro dall'opera di captazione e comunque di ampiezza tale da consentire le caratterizzazioni richieste. Nel caso di campo-pozzi le distanze sono calcolate a partire dal perimetro del campo stesso. Nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare, sono comunque prioritariamente considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

Gli elaborati cartografici sono presentati a scala adeguata ai tematismi rappresentati e riportati su stralci della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.

Lo studio idrogeologico è schematizzato come previsto dai punti successivi.

Lineamenti geologici e geomorfologici

Vengono descritti i lineamenti geologici e geomorfologici della zona indagata, indicando i corpi idrici superficiali e precisamente laghi, fiumi, torrenti, rii, invasi e canali artificiali nonché, per quanto possibile, le eventuali interazioni con le acque captate.

La descrizione geologica e geomorfologia comprende:
* la litologia superficiale e il relativo inquadramento geologico;
* la morfologia della superficie topografica con l'indicazione degli eventuali limiti geomorfologici;
* i processi geomorfici caratteristici e gli eventuali dissesti;
* i fenomeni di erosione, deposito o esondazione dei corsi d'acqua ed i fenomeni di subsidenza in atto che possono interessare l'opera di captazione;
* la descrizione degli usi prevalenti del suolo e la tipologia delle aree urbanizzate.

Caratterizzazione idrogeologica

Lo studio della struttura idrogeologica deve permettere di individuare il comportamento idrodinamico dell'acquifero da captare e il rapporto di quest'ultimo con altri livelli produttivi più o meno separati idraulicamente da esso.

Allo scopo occorre:
* individuare e caratterizzare la struttura e la geometria degli acquiferi captati e attraversati;
* verificare eventuali interazioni fra corpi idrici superficiali e sotterranei nonché fra acquiferi superficiali e profondi;

* descrivere le modalità di alimentazione degli acquiferi e definire il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea.

La struttura idrogeologica studiata deve essere schematizzata tramite sezioni idrogeologiche costruite attraverso l'ausilio di dati litostratigrafici ricavati dalla raccolta, sistemazione e analisi critica dei dati esistenti (pubblicazioni scientifiche e letteratura bibliografica) ed eventualmente da indagini dirette e indirette.

Nel caso di richiesta di utilizzazione di acque di falde profonde per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, lo studio deve altresì evidenziare la non disponibilità di risorse idriche alternative o la loro disponibilità in quantità non sufficiente e perciò necessitante di integrazione. La carenza di acqua di falda freatica o l'eventuale incompatibilità qualitativa della stessa, in particolare, deve essere dimostrata attraverso un approfondito studio idrogeologico ed idrochimico.

Carte piezometriche e di soggiacenza

Limitatamente ai prelievi per uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse lo studio Idrogeologico è integrato dalla definizione della piezometria e della soggiacenza della falda freatica, quando la captazione intercetta quest'ultima, o della stessa falda freatica e del sistema delle falde profonde quando si captano acquiferi profondi.

Le carte piezometriche devono riportare le linee isopiezometriche riferite al livello del mare, le linee di flusso e gli eventuali limiti idrogeologici. Per ogni punto di misura, numerato e riferito ad un elenco inserito in relazione, dovranno essere indicati:
* le coordinate U.T.M.;
* le caratteristiche costruttive dei pozzi e/o piezometri utilizzati come punti di misura e l'acquifero cui si riferisce il dato rilevato;
* la quota del piano campagna s.l.m.;
* la soggiacenza della falda;
* il livello piezometrico;
* la data delle misure.

Qualora non fosse possibile effettuare le misure piezometriche degli acquiferi profondi deve esserne adeguatamente specificato il motivo.

Ubicazione dei centri di pericolo

Limitatamente ai prelievi per uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, nell'individuare il sito idoneo alla captazione deve essere accertata nel raggio di almeno duecento metri dal punto prescelto l'assenza di centri di pericolo, come definiti dall'articolo 21 del d.lgs. 152/1999 e dalla normativa regionale attuativa; anche in questo caso nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare sono comunque considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

L'eventuale presenza di centri di pericolo nel raggio di duecento metri può essere ammessa solo quando nella zona la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero da captare risulta, tramite approfonditi studi, bassa o molto bassa ed i centri di pericolo si trovano ai lati o a valle della direzione di flusso della falda e comunque all'esterno del probabile fronte di alimentazione del pozzo, valutato in funzione della portata massima estraibile.

Nell'area investigata dallo studio idrogeologico l'istante, in collaborazione con il Comune territorialmente interessato dalla captazione e dai Comuni eventualmente interessati dall'area di salvaguardia, effettua il censimento di tutte le attività, insediamenti e manufatti, in grado di costituire direttamente o indirettamente fattori certi o potenziali di degrado della qualità delle acque, con particolare riguardo ai centri di pericolo, alle strutture ed alle attività di cui all'articolo 21 del d.lgs. 152/1999 e alla normativa regionale attuativa.

A. 2 Progetto dell'opera di captazione

Il progetto dell'opera di captazione deve garantire la massima funzionalità del pozzo valutando

correttamente i rapporti tra il diametro delle colonne, il completamento (filtro/dreni) e l'equipaggiamento da un lato, e le caratteristiche granulometriche dell'acquifero e la potenzialità della falda da captare dall'altro, al fine di evitare perdite di carico eccessive ed insabbiamenti del pozzo.

L'opera di captazione dovrà filtrare un solo tipo di falda ai sensi dell'art. 2, comma 6 della l.r. 22/1996 che vieta la costruzione di pozzi che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde.

Il pozzo deve essere provvisto di:
* tubetto piezometrico di adeguata lunghezza (comunque superiore alla profondità del livello dinamico alla portata massima di esercizio) e di dimensione atta ad introdurre un sondino piezometrico per l'effettuazione delle misure piezometriche nel pozzo;
* rubinetto adatto al prelievo di campioni da installare sul tubo di mandata;
* misuratore di volume da installare nei casi previsti dalle norme vigenti.

La parte superficiale dei pozzi che prelevano ad uso potabile acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse deve essere contenuta in un'apposita cabina in uso esclusivo, accessibile solo al personale addetto, che potrà essere interrata, seminterrata o preferibilmente sopra il suolo in relazione alle possibilità tecniche. Le dimensioni della cabina devono consentire l'agevole accesso e la libertà di movimento agli operatori addetti alla manutenzione; la cabina deve essere sufficientemente aerata nonché dotata di caratteristiche ed attrezzature tali da restare sempre esente da ristagni d'acqua sul pavimento e da infiltrazioni d'acqua dalle pareti e dalla copertura.

In tutti gli altri casi la testa del pozzo, qualora non sia previsto l'avanpozzo, deve essere comunque stagna e a perfetta tenuta ermetica.

Deve essere prevista la redazione, a cura del direttore lavori, del giornale di cantiere dove saranno dettagliate tutte le fasi della perforazione e le decisioni prese.

Elaborati specifici a corredo del progetto dell'opera di captazione

Il progetto dell'opera di captazione deve contenere la relazione tecnica con corografia ed elaborati grafici e le specifiche tecniche.

Tale progetto deve contenere:
* il comune e, se nota, la località in cui è ubicata l'opera di captazione;
* la mappa catastale alla scala comunque non inferiore a 1:2.000, con indicazione della particella interessata e dell'ubicazione del pozzo;
* l'estratto della sezione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 sulla quale dovrà essere riportata l'ubicazione del pozzo;
* la quota misurata del piano-campagna dove verrà costruito il pozzo (in metri s.l.m.) e le coordinate U.T.M.;
* la profondità prevista del pozzo espressa in metri;
* il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare;
* le modalità di allontanamento degli scarichi liquidi e solidi;
* i diametri, i materiali, gli spessori, le saldature e le modalità di giunzione delle tubazioni;
* la granulometria e la posizione del dreno prevista rispetto al piano di campagna;
* il tipo di cementazione, il materiale usato e la posizione prevista rispetto al piano di campagna;
* il tipo di filtri e la posizione prevista delle finestrature drenanti.

È richiesta particolare cura nella progettazione dei lavori di isolamento delle falde attraversate: nella relazione tecnica dovranno essere riportati i disegni esemplificativi sulle tecniche di isolamento che si prevede di adottare nonché il materiale da utilizzare e le modalità della sua messa in opera.

Il progetto di massima deve inoltre contenere indicazioni sull'utilizzazione prevista e precisamente:
* i tipi d'uso previsti delle acque sotterranee captate e la durata di esercizio della captazione (continua o periodica); in particolare:
- per l'uso potabile deve essere illustrata e giustificata la effettiva necessità quantitativa sulla

base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore;
- per l'uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, all'estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovrà essere quantificato sulla base dell'apposito metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale;
- per l'uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità d'acqua impiegata; deve essere altresì descritto il modo nel quale l'acqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando l'utilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico;
- per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi per i quali è dimensionato l'edificio che li ospita ;
- per tutti gli altri usi, deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti;
* la portata massima che si intende derivare espressa in litri al secondo e i volumi massimi e medi annui espressi in metri cubi;
* la durata giornaliera del prelievo, specificando l'eventuale orario di funzionamento della pompa;
* le principali caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche (pompe sommerse, di superficie, ecc.) e più precisamente il tipo di impianto di sollevamento previsto (fisso o mobile) e la potenza del motore;
* i tracciati, il materiale ed i diametri delle condotte, la presenza di serbatoi di accumulo.
Per quanto riguarda la raccolta di dati da effettuarsi durante la fase di esecuzione dell'opera devono essere previste le seguenti modalità esecutive:
* campionamento e, per pozzi che attingono da falde profonde, prove di logs geofisici in pozzo quando le tecniche di perforazione (a rotazione con distruzione di nucleo) non consentono di determinare chiaramente la stratigrafia dei terreni attraversati; i campioni di terreno dovranno essere custoditi in appositi contenitori con l'indicazione della profondità a cui il materiale è stato prelevato, fino all'avvenuto collaudo dell'opera;
* prova di pozzo a portata variabile, con almeno tre gradini di portata, sulla base della quale determinare l'equazione caratteristica del pozzo, la portata critica o eventuali situazioni di criticità, la portata specifica, le perdite di carico e l'abbassamento specifico.

Le prove di pompaggio devono essere eseguite dopo lo spurgo del pozzo che dovrà continuare fino alla chiarificazione dell'acqua estratta e in ogni caso, dopo un tempo di arresto dell'emungimento tale da consentire alla falda il raggiungimento del livello statico.
La portata utilizzata nell'esecuzione delle prove deve essere commisurata alla portata massima d'esercizio.

Qualora siano presenti idonei punti di monitoraggio del livello piezometrico, diversi dal pozzo in oggetto, potranno essere utilizzati ai fini della prova.

Nel caso in cui le prove vengano eseguite con criteri diversi da quelli sopra indicati o comunque in contrasto con le comuni prescrizioni tecniche riportate in letteratura, dovranno esserne chiaramente esplicitate le motivazioni.

Per i pozzi che prelevano acqua destinata al consumo umano o per i pozzi che comunque prelevano acque dalle falde profonde è richiesta la prova di falda a portata costante in discesa o in risalita (quest'ultima non applicabile agli acquiferi semiconfinati) sulla base della quale determinare la tipologia di acquifero captato e i principali parametri idrodinamici dello stesso (trasmissività, coefficiente di immagazzinamento, conducibilità idraulica, porosità efficace).

I parametri idrogeologici desunti dalla prova di falda sono inoltre utilizzati per determinare il cono di depressione indotto dal pompaggio alla portata massima di esercizio del pozzo, per definire le linee isocrone e individuare le aree di salvaguardia.

Il fronte di alimentazione con il quale definire le isocrone si determina simulando un regime permanente o di equilibrio oppure un regime transitorio o di non-equilibrio con un pompaggio del pozzo per almeno sette giorni alla portata massima di prelievo prevista. Al fine di poter

verificare il dimensionamento delle aree di salvaguardia devono essere riportati in relazione oltre ai parametri idrodinamici sopraelencati anche il gradiente idraulico e le direzioni di flusso della falda utilizzato per il dimensionamento delle stesse.

A 3. Scheda del catasto derivazioni idriche

Il proponente deve allegare all'istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

A 4. Documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie.
Il proponente deve allegare all'istanza copia delle ricevute attestanti il versamento dell'acconto relativo alle spese istruttoria previste in relazione alla tipologia di istanza.

Sezione II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.

Sezione III. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione:
A 1. la relazione tecnico-illustrativa, comprensiva degli elaborati grafici ove richiesti;
A 2. lo stato di consistenza delle opere esistenti e i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte, ove richiesti;

A. 1 Relazione tecnico-illustrativa

La relazione tecnico-illustrativa deve fornire elementi in ordine all'interesse a continuare l'esercizio della captazione e al fabbisogno idrico attuale, nonché evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalità di esercizio della captazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata. Tale relazione dovrà contenere, ove richiesto dall'Ufficio, gli elaborati grafici redatti secondo le modalità descritte per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi.

A. 2 Stato di consistenza

Lo stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto dall'Ufficio, dovrà contenere gli elaborati progettuali esecutivi delle opere di captazione a suo tempo autorizzate (la profondità rispetto al piano-campagna, il numero e la posizione delle finestrature drenanti, il tipo di filtri, la posizione della cementazione, dei drenaggi, del sigillo e dei riempimenti nonché il profilo stratigrafico) nonché i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte.

PARTE IV. ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SORGIVE

Sezione I. NUOVA CONCESSIONE

Il progetto dell'opera di captazione da sorgente per uso diverso da quello domestico deve essere redatto sulla base di un'accurata indagine idrogeologica e deve essere finalizzato ad ottenere il miglior utilizzo delle emergenze della falda con le massime garanzie a livello ambientale.

Alla domanda di concessione di derivazione da acque sorgive per uso diverso da quello domestico devono essere allegati:
A 1. lo studio idrogeologico
A 2. il progetto dell'opera di captazione
A 3. la scheda del catasto derivazioni idriche
A 4. convenzione di couso, ove richiesta
A 5. documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie

A 1. Studio idrogeologico

Lo studio Idrogeologico da allegare alla domanda di concessione di derivazione delle acque sorgive descrive l'assetto idrogeologico e fornisce indicazioni sugli aspetti geologici e geomorfologici del territorio nel quale è prevista la captazione.

Tale studio idrogeologico interessa un'area avente indicativamente il raggio di almeno un chilometro dall'opera di captazione e comunque di ampiezza tale da consentire le caratterizzazioni richieste. Nel caso di più punti di emergenza le distanze sono calcolate a partire dalle sorgenti più esterne. Nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare, sono comunque prioritariamente considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

Gli elaborati cartografici sono presentati a scala adeguata ai tematismi rappresentati e riportati su stralci della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.

Lo studio Idrogeologico di una sorgente deve essere volto ad approfondire le conoscenze su:
* l'inquadramento geologico-strutturale comprensivo della caratterizzazione della litologia superficiale;
* l'identificazione geografica ed idrogeologica, quest'ultima contenente almeno le seguenti informazioni:
- la classificazione idrogeologica della sorgente (per limite di permeabilità, per soglia di permeabilità, per affioramento della superficie piezometrica);
- la tipologia della struttura acquifera (acquifero fratturato, acquifero carsico, acquifero poroso, acquifero a permeabilità mista);
- l'identificazione cartografica del bacino di alimentazione della sorgente;
- la stima degli apporti meteorici che esso riceve nel tempo (dati sulle precipitazioni pertinenti l'area di alimentazione ricavati da stazioni meteorologiche esistenti sulla zona, da stazioni limitrofe o da stazioni installate appositamente);
- le condizioni generali di infiltrazione nel sottosuolo ed il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea verso l'emergenza;
- uno studio particolareggiato alla scala 1:2.000 delle principali caratteristiche della zona di emergenza tramite un rilevamento geologico di dettaglio e eventuali prospezioni geofisiche e/o sondaggi geognostici esplorativi;
- definizione del regime idrologico della sorgente (misure di portata, temperatura e chimismo per un arco di tempo il più lungo possibile);
- la qualità di base delle acque che si intendono captare (analisi chimiche pregresse e nuove) e la valutazione dello stato chimico in base all'Allegato 1 del d.lgs. 152/1999;
sulla base di questi dati si dovrà giungere alla stima del quantitativo d'acqua disponibile annualmente per lo sfruttamento e sulla qualità dell'acqua stessa;
* la descrizione degli usi prevalenti del suolo in un intorno significativo e l'eventuale tipologia delle aree urbanizzate nello stesso intorno;

* i processi geomorfici caratteristici, gli eventuali dissesti ed i possibili fenomeni di subsidenza in atto che possono interessare l'opera di captazione, al fine di assicurare alla stessa un'efficace protezione da eventuali frane e da fenomeni di intensa erosione ed alluvioni.

Limitatamente ai prelievi ad uso potabile di acque sorgive erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse lo studio Idrogeologico è integrato dall'individuazione e localizzazione dei centri di pericolo, come definiti dall'articolo 21 del d.lgs. 152/1999 e dalla normativa regionale attuativa; l'area da indagare si configura come una porzione di cerchio di raggio non inferiore a duecento metri con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte dell'emergenza ed è delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione; anche in questo caso nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare sono comunque considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

A 2. Progetto dell'opera di captazione

Il progetto dell'opera di captazione deve contenere la relazione tecnica con corografia ed elaborati grafici e le specifiche tecniche.

Tale progetto deve contenere:
* il comune e, se nota, la località in cui è ubicata l'opera di captazione;
* la carta catastale alla scala comunque non inferiore a 1:2.000, con indicazione della particella interessata e dell'ubicazione della captazione;
* l'estratto della sezione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 sulla quale dovrà essere riportata l'ubicazione della captazione;
* la quota misurata del piano-campagna dove verrà costruita l'opera di captazione (in metri s.l.m.)
* i tipi d'uso previsti delle acque sotterranee captate e la durata di esercizio della captazione (continua o periodica); in particolare:
- per l'uso potabile deve essere illustrata e giustificata la effettiva necessità quantitativa sulla base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore;
- per l'uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, all'estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovrà essere quantificato sulla base dell'apposito metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale;
- per l'uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità d'acqua impiegata; deve essere altresì descritto il modo nel quale l'acqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando l'utilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico;
- per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi per i quali è dimensionato l'edificio che li ospita
- per tutti gli altri usi, deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti;
* la portata massima che si intende derivare espressa in litri al secondo e volume medio annuo espresso in metri cubi;
* le principali caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di captazione ed il relativo progetto in allegato;
* l'equipaggiamento dell'opera di captazione (misuratore di portata o registratore di volume da installare nei casi previsti dalle norme vigenti).

A 3. Scheda del catasto derivazioni idriche
Il proponente deve allegare all'istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

A 4. Convenzione di couso.
Ove richiesta si applicano le medesime disposizioni illustrate al punto A 11 degli allegati alla istanza di concessione.

A 5. Documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie.
Il proponente deve allegare all'istanza copia delle ricevute attestanti il versamento dell'acconto relativo alle spese istruttoria previste in relazione alla tipologia di istanza.

Sezione II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione di acque sorgive. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione di acque sorgive pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.

Sezione III. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione:
A 1. la relazione tecnico-illustrativa comprensiva degli elaborati grafici, ove richiesti;
A 2. lo stato di consistenza delle opere esistenti e i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte, ove richiesti.

A 1. Relazione tecnico-illustrativa

La relazione tecnico-illustrativa deve fornire elementi in ordine all'interesse a continuare l'esercizio della captazione, al fabbisogno idrico attuale nonché evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalità di esercizio della captazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata. Tale relazione dovrà contenere, ove richiesto dall'Ufficio, gli elaborati grafici redatti secondo le modalità descritte per le nuove concessioni di derivazione da acque sorgive.

A 2. Stato di consistenza

Lo stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto dall'Ufficio, dovrà contenere gli elaborati progettuali esecutivi delle opere di captazione a suo tempo autorizzate nonché i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte.

PARTE V. ALLEGATI TECNICI DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE SOGGETTE A PROCEDURA SEMPLIFICATA

Sezione I. NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI CON OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE

Il progetto di derivazione deve essere corredato a pena di improcedibilità dalla documentazione di seguito elencata
A 1. relazione tecnica;
A 2. corografia;
A 3. planimetria;
A 4. profili longitudinali e trasversali;
A 5. disegni particolareggiati delle principali opere d'arte;
A 6. scheda del catasto derivazioni idriche.
A 7. convenzione di couso, ove richiesta.
A 8. documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie

A 1. Relazione tecnica

La relazione deve illustrare l'uso dell'acqua, i quantitativi necessari e le modalità con cui avviene il prelievo, la eventuale restituzione dell'acqua dopo l'uso, nonché il DMV da garantire in alveo e le relative modalità di rilascio.
Per le derivazioni ad uso agricolo è richiesta l'indicazione della superficie irrigata, delle colture e del metodo irriguo impiegato.
Per le derivazioni ad uso energetico devono essere indicati: portata massima di prelievo da ciascun punto di alimentazione dell'impianto nonché portata media complessiva, salto utile, potenza nominale media e potenza installata (...).
Nel caso in cui siano previste opere soggette alla disciplina riguardante le Norme tecniche sulle costruzioni dovrà essere prodotta anche una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dalle opere in progetto.

In relazione alle previste opere in alveo dovranno essere allegati i calcoli di dimensionamento idraulico delle opere di presa, dei dispositivi di limitazione della portata massima derivabile, nonché dei manufatti preposti al rilascio del DMV.

Nella relazione dovrà essere specificato se le opere in progetto sono coerenti con le previsioni del piano regolatore comunale o intercomunale.

A 2. Corografia

La corografia, in scala idonea, deve riportare le opere in progetto e permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti.

A 3. Planimetria

La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare i punti di presa e di eventuale restituzione dell'acqua nonché il tracciato dei principali canali o condotte in progetto.

A 4. Profili longitudinali e trasversali

In presenza di sbarramenti fissi in alveo, andrà disegnato il profilo longitudinale del corso d'acqua, da cui si vuole derivare nel tratto a monte dell'opera di presa fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto, nello stato di piena, dalle opere di sbarramento progettato.

Sul profilo debbono essere riportate, debitamente quotate, le opere che si progetta di costruire nell'alveo o sulle sponde.

Nel caso di impianti per la produzione di energia dovrà essere prodotto il profilo longitudinale delle condotte di adduzione e restituzione in opportuna scala.

A 5. Disegni particolareggiati delle principali opere d'arte

I disegni delle principali opere d'arte in progetto devono essere rappresentati su un piano quotato in scala variabile tra 1:200 e 1:500, a seconda della natura e complessità dell'opera.

Devono essere prodotti i disegni particolareggiati dei dispositivi previsti per il rilascio del DMV e per la limitazione delle portate in ingresso nella derivazione.

A 6. Scheda del catasto delle derivazioni idriche

Il proponente deve allegare all'istanza di concessione la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

A 7. Convenzione di couso

Ove richiesta si applicano le medesime disposizioni illustrate al punto A 11 degli allegati alla istanza di concessione.

A 8. Documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie.

Il proponente deve allegare all'istanza copia delle ricevute attestanti il versamento dell'acconto relativo alle spese istruttoria previste in relazione alla tipologia di istanza.

Sezione II. NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI SENZA OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE

Il progetto di derivazione – ad esclusione dell'uso domestico delle acque superficiali - deve essere corredato a pena di improcedibilità dalla documentazione di seguito elencata.
A 1. relazione illustrativa;
A 2. corografia;
A 3. planimetria;
A 4. scheda del catasto derivazioni idriche.
A 5. convenzione di couso, ove richiesta.
A 6. attestazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie

A 1. Relazione illustrativa

La relazione deve illustrare l'uso dell'acqua, i quantitativi necessari e le modalità con cui avviene il prelievo, la eventuale restituzione dell'acqua dopo l'uso e il rilascio del DMV.

Per le derivazioni ad uso agricolo è richiesta l'indicazione della superficie irrigata, delle colture e del metodo irriguo impiegato.

Per le derivazioni ad uso energetico devono essere indicati: salti utili, potenza nominale media, potenza installata.

A 2. Corografia

La corografia, in scala idonea, deve riportare le opere in progetto e permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti.

A 3. Planimetria

La planimetria, eseguita sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare i punti di presa e di eventuale restituzione dell'acqua.

A 4. Scheda del catasto derivazioni idriche

All'istanza di concessione deve essere allegata la scheda del catasto derivazioni, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

A 5. Convenzione di couso.

Ove richiesta si applicano le medesime disposizioni illustrate al punto A 11 degli allegati alla istanza di concessione.

A 6. Documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie.

Il proponente deve allegare alla documentazione copia delle ricevute di versamento dell'acconto per le spese d'istruttoria previste in relazione alla tipologia di domanda.

Sezione III – PRELIEVI DI ACQUE SOTTERRANEE PER ALIMENTAZIONE DI IMPIANTI GEOTERMICI A CIRCUITO APERTO CON PORTATA MASSIMA FINO A 20 L/S.

La domanda deve riportare a pena di improcedibilità:
a) i dati anagrafici dell'istante;
b) la localizzazione dell'impianto (Comune via - nr civico – CAP Foglio di mappa Particella catastale)
c) le caratteristiche generali dell'impianto con indicato:

- Portata massima istantanea richiesta in l/s
- Volume medio annuo richiesto in m3
- Temperatura media annua di prelievo in °C
- Tipologia reimmissione (in pozzo, in corso d'acqua naturale, in canale, ecc.)
- Portata massima istantanea reimmessa in l/s
- Volume medio annuo reimmesse in m3
- Temperatura media di reimmissione ciclo estivo in °C
- Temperatura media di reimmissione ciclo invernale in °C
- Potenza termica utile dell'impianto in kW
- Potenza frigorifera utile dell'impianto in kW
- Volumetria edificio in mc
- Superficie edificio in mq
- Destinazione d'uso edificio (residenziale, commerciale, industriale)
- Periodo utilizzo impianto ciclo estivo (ore di funzionamento)
- Periodo utilizzo impianto ciclo invernale (ore di funzionamento)
- Fabbisogno per l'acqua sanitaria calcolato in kWh
- Fabbisogno raffrescamento estivo calcolato in kWh
- Fabbisogno riscaldamento invernale calcolato in kWh

d) le caratteristiche del prelievo

- Nr. di pozzi di prelievo
- Profondità e diametro dei pozzi di prelievo
- Profondità dei tratti finestrati dei pozzi di prelievo
- il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare;
- la tipologia della pompa e la sua curva caratteristica con indicazione del punto di funzionamento;

e) le caratteristiche della reimmissione, da compilarsi solo nel caso in cui avvenga tramite pozzi

- Nr. di pozzi di restituzione
- Profondità dei pozzi di restituzione
- Profondità dei tratti finestrati dei pozzi di restituzione
- il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare

f) uno schema con l'ubicazione del/dei punto/i di prelievo e di restituzione e degli eventuali piezometri di monitoraggio su base catastale aggiornata in scala non inferiore a 1:2.000, con l'indicazione del nord geografico;
g) stralcio cartografico della base dell'acquifero su supporto cartografico della CTR a scala 1:10.000 con l'esatta ubicazione del pozzo di prelievo e dell'eventuale pozzo di reimmissione in falda sulla cartografia regionale identificativa della base dell'acquifero superficiale con l'ubicazione dell'impianto comprensivo di una tabella con indicate le coordinate UTM-WGS84 del/dei punto/i di prelievo e di restituzione e degli eventuali piezometri di monitoraggio;
h) l'attestazione da parte del tecnico abilitato che il pozzo preleva acqua dalla falda ad esso dedicata, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del presente regolamento:
i) la documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie.

Sezione IV - NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI AD ESCLUSIVO USO DOMESTICO SENZA OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE

La domanda di derivazione a pena di improcedibilità deve esplicitare gli effettivi utilizzi e

finalità per i quali si intende prelevare la risorsa idrica e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- corografia della località con indicazione del punto di presa e del luogo di utilizzo dell'acqua;
- scheda del catasto derivazioni idriche completa delle portate e del volume annuo richiesti;
- documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie

Sezione V. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione soggette a procedura semplificata. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnica o illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata una relazione tecnica per quanto concerne le componenti che si intendono modificare rispetto alla concessione originaria.

In caso di dismissione di opere deve altresì essere allegato il progetto di ripristino dello stato dei luoghi.

Sezione VI. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Alle domande di rinnovo deve essere allegata a pena di improcedibilità la seguente documentazione:
A 1. relazione illustrativa;
A 2. stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto.

A 1. Relazione illustrativa

La relazione deve fornire elementi in ordine all'interesse dell'istante a continuare l'esercizio della derivazione, al fabbisogno idrico attuale, da documentare secondo le modalità previste per le nuove derivazioni .

A 2. Stato di consistenza

Lo stato di consistenza, ove richiesto dall'Ufficio, dovrà essere prodotto entro i termini prescritti e contenere gli elaborati grafici di seguito indicati e redatti secondo le modalità descritte a proposito di nuove derivazioni:
* corografia;
* planimetria;
* profili longitudinali e trasversali (nel caso di opere in alveo e sulle sponde)
* disegni particolareggiati delle principali opere d'arte (nel caso di opere in alveo e sulle sponde)

PARTE VI. ALLEGATI TECNICI DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO PLURIMO DELLE ACQUE

Il progetto delle opere e' costituito a pena di improcedibilità da:

1. una relazione tecnica in cui sono giustificate le scelte progettuali operate in relazione agli obiettivi e alle componenti ambientali interessate e fornita una dimostrazione circa la possibilita' di costruire le opere stesse considerando sia la natura dei terreni sia l'accessibilita' dei luoghi. In detta relazione sono illustrate le caratteristiche geologiche e geotecniche dei luoghi interessati dalle opere in progetto; nella relazione devono essere specificati:
   - la portata massima e media da destinare al nuovo uso che si chiede di introdurre;
   - nel caso di impianto finalizzato alla produzione di energia idroelettrica, il salto utile che si vuole utilizzare, la potenza nominale media, l'energia producibile su base annua, la variazione nel tempo delle portate utilizzate nonche' la destinazione finale dell'energia prodotta, indicando l'eventuale parziale o totale autoconsumo e/o la parziale/totale cessione alla rete;

2. una corografia in scala 1:10.000, sulla quale sono ubicate le opere di presa, uso e restituzione della derivazione irrigua originaria, utilizzando allo scopo la Carta Tecnica Regionale;

3. un piano topografico contenente l'indicazione delle opere che si intendono eseguire in scala 1:1.000;

4. i disegni particolareggiati e quotati in scala 1:200 (piante, sezioni e profili) delle opere da realizzarsi, in numero adeguato a illustrarne le caratteristiche e la consistenza.

Allegato B

Spese di istruttoria

(Art. 8, comma 1 e art. 20, comma 2)

Le spese di istruttoria e di pubblicazione degli atti sono a carico dell'istante.

Gli importi delle spese di istruttoria rappresentano un parziale ristoro dei complessivi oneri sostenuti dall'autorità concedente per l'esame e la valutazione delle istanze, nonché per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Le predette spese sono rapportate al carico di lavoro presunto quantificato in funzione della complessità e durata dell'iter istruttorio ed alla tipologia di uso dell'acqua.

Nel definire le spese di istruttoria devono essere presi in considerazione i seguenti fattori:
B 1. la tipologia e complessità delle opere in progetto;
B 2. la complessità e la durata del procedimento;
B 3. la tipologia di acquifero interessato dal prelievo;
B 4. la tipologia di uso dell'acqua.

B 1. Rilevanza del prelievo

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:
* prelievi di portata massima superiori a 5.000 litri al secondo;
* prelievi di portata massima eccedente i 1.000 litri al secondo, fino al limite della classe superiore;
* prelievi di portata massima eccedente i 100 l/s, fino al limite della classe superiore;
* prelievi di portata massima inferiore o uguale a 100 litri al secondo.

Nel caso di prelievi da acque sotterranee le soglie sono ridotte a un decimo del valore innanzi indicato.

B 2. Complessità e durata del procedimento

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:
* nuove concessioni e varianti sostanziali:
- prelievi sottoposti alla fase di valutazione prevista della legge regionale 40/1998;
- prelievi sottoposti alla procedura ordinaria per i quali sono richiesti gli approfondimenti sulle componenti ambientali interessate dalla derivazione;
- prelievi sottoposti alla procedura ordinaria;
- prelievi sottoposti alla procedura semplificata;
* varianti non sostanziali e di rinnovi.

B 3. Tipologia di acquifero interessato dal prelievo

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:
* prelievi dalla falda profonda;
* prelievi dalla falda freatica;
* prelievi da corpo idrico superficiale o da sorgenti;

B 4. Tipologia di uso dell'acqua

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:
* uso per produzione di beni e servizi;
* uso energetico;
* uso potabile;
* uso agricolo;
* altri usi.

Le spese di istruttoria sono quantificate dall'autorità concedente tenendo conto delle predette categorie e comunque non eccedenti i 1.500 euro

Nel caso di derivazioni soggette alla procedura semplificata, nonché in presenza di un procedimento attivato ai sensi dell'art. 27 bis, le spese istruttorie non potranno eccedere i 100 euro.
All'atto della presentazione dell'istanza il richiedente documenta l'avvenuto versamento della quota di acconto stabilita dalla provincia in relazione ai criteri contenuti nel presente allegato.

Allegato D. Disciplinare tipo (Art. 20, comma 5)

PARTE I. DISCIPLINARE TIPO PER DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI, DI SORGENTE, DI FONTANILI O DI TRINCEE DRENANTI

N. ..... di repertorio

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua da [1]..... in comune di [2] ....., ad uso [3] ..... richiesta da [4]..... CF/Partita IVA..... con istanza in data .....

Art. 1 - QUANTITÀ DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE

(da utilizzare nel caso di captazione singola)

La quantità d'acqua da derivare dal [5]..... in sponda[6]..... in località..... in Comune di ..... codice univoco ....., è fissata in misura non superiore a litri al secondo ..... (..... in lettere) nel periodo compreso tra il ..... e il ....., ridotto a .....,l/s dal ..... al ....., ecc, per una portata media di litri al secondo ..... (..... in lettere), cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi ..... (..... in lettere). [7]

(da utilizzare nel caso di più *captazioni)*

La quantità d'acqua complessiva di acqua concessa è fissata in misura non superiore a litri al secondo ..... (... in lettere), per una portata media di litri al secondo ..... (..... in lettere) cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi ..... (..... in lettere).

Il prelievo sarà così ripartito:

a) litri al secondo massimi ..... (..... in lettere) e litri al secondo medi ..... (..... in lettere) cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi ..... (..... in lettere), dal [5]..... in Comune di ....., codice univoco ..... .

(da ripetere tante volte quanti sono i punti di prelievo)

Le portate come sopra definite rappresentano l'effettivo fabbisogno idrico lordo, quantificato ai sensi delle norme vigenti; le stesse potranno essere confermate o ridotte a seguito di verifiche, attraverso i catasti consortili informatizzati, delle superfici irrigue effettivamente irrigate, degli ordinamenti colturali medi e di eventuali interventi sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'acqua che migliorino significativamente l'efficienza complessiva dell'uso dell'acqua. *(da richiamare solo nel caso di uso irriguo consortile in assenza del catasti consortili informatizzati)*

---

[1] nel caso di più punti di prelievo elencare tutti i corpi idrici interessati
[2] in presenza di più punti di prelievo elencare tutti i Comuni interessati
[3] elencare tutti gli usi che formano oggetto della concessione
[4] inserire cognome e nome nel caso di persone fisiche e ragione sociale nel caso di persone giuridiche
[5] tipo di corpo idrico e relativa denominazione dedotta dalla Carta Tecnica Regionale
[6] da indicare nel caso di prelievo da corso d'aqua naturale
[7] da non indicare in caso di uso idroelettrico

Art. 2 - USO DELL'ACQUA DERIVATA

(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per un solo uso dell'acqua)

L'acqua derivata è utilizzata per uso [8] ..... .

(da utilizzare per l'uso agricolo di tipo irriguo)

L'acqua derivata è utilizzata per irrigare ..... ettari di terreno localizzati nel/nei comune/i di .....

(evidenziare eventuali *usi plurimi dell'acqua)*

Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO È CONSENTITO

La derivazione sarà esercitata nel seguente periodo .....;
(indicare eventuali ulteriori limiti e condizioni temporali di esercizio della derivazione) [9]

Art. 4 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua dal torrente/fiume/canale/lago/ecc. ..... consisteranno in ..... [10]

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto in data ....., firmato da ..... e conservato agli atti dell'Amministrazione, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili dall'Autorità concedente.

Art. 5 – PARAMETRI IN BASE AI QUALI È STABILITO IL CANONE

(nel caso di uso energetico) Il dislivello tra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori sarà di metri ..... . In conseguenza la potenza nominale media annua in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a .....kW.[11]
(in presenza di usi diversi dall'energetico) La portata media in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a ..... litri al secondo. *(eccezionalmente potrà essere indicata la superficie irrigua in sostituzione della portata media)*

Art. 6 - REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA

Affinché non entri nella derivazione, sin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa, il concessionario dovrà costruire e mantenere in perfetta efficienza le seguenti opere: ..... .

---

[8] indicare l'uso effettivo dell'acqua
[9] ad esempio per specificare il periodo di tempo durante il quale il prelievo di acqua è finalizzato al solo fine di mantenere invasata la rete primaria
[10] descrivere le opere
[11] la potenza nominale media annua, espressa in chilowatt è così definita:
P = g x H x Q
dove:
g: accelerazione gravitazionale [m/s2]
H: salto nominale medio [m]
Q: portata media di prelievo [m3/s]
Con il termine "salto nominale medio"si intende la differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.
Nel caso di impianti ad uso energetico il cui esercizio è autorizzato con riferimento ad un periodo di tempo limitato la potenza nominale media annua risultante dal calcolo è rapportata alla frazione di anno in cui la derivazione può essere attuata.

Il concessionario dovrà a sua cura e spese installare e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite. *(nel caso in cui l'obbligo non sia imposto all'atto del rilascio della concessione)* In qualunque momento L'Autorità concedente potrà chiedere l'installazione di misuratori a cura e spese del concessionario.

Art. 7 - CANALE DI CARICO/CONDOTTA DI ADDUZIONE

Il canale di carico/la condotta di adduzione, della lunghezza di metri ..... (..... in lettere), sezione/diametro ..... in .....*(specificare il materiale)*, sarà realizzato in conformità al progetto di cui all'articolo 4 adottando tutte le precauzioni necessarie, ai sensi delle norme vigenti e conformemente alle eventuali indicazioni dell'Autorità concedente, per impedire l'infiltrazione delle acque ed i frammenti delle sponde.

(Nel caso di uso irriguo dovrà essere descritto il canale principale e i canali principali e secondari di irrigazione evidenziando tipologia e localizzazione di eventuali sfioratori e dei punti di restituzioni dell'acqua ai corpi idrici naturali).

(nel caso di uso idroelettrico) Le manovre di svaso della capacità di accumulo a monte della presa o del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare improvvisi cambiamenti del regime idraulico del corso d'acqua.

Art. 8 - LUOGO E MODALITÀ DI RESTITUZIONE/SCARICO

La restituzione/scarico nel fiume/torrente/canale/ecc. ..... è prevista in località ....., del Comune di ....., secondo le modalità risultanti dal progetto di cui all'articolo 4, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.

Il concessionario dovrà inoltre garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

(Dovranno essere indicate tutte le condizioni, variabili da caso a caso, ritenute necessarie dall'Autorità concedente, comprese tutte le specifiche cautele, gli obblighi e le garanzie la cui necessità sia emersa nel corso dell'istruttoria nell'interesse del regime idraulico, della tutela ambientale, della sicurezza pubblica, dell'irrigazione, della navigazione, della fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura e dell'igiene. In particolare andranno qui indicate le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurino scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sia le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionari per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento d delimitazione delle aree di salvaguardia).

(da inserire in presenza di rinnovi e revisioni contestuali di derivazioni irrigue per asta fluviale).
Considerato che il (fiume/torrente) ..... , come documentato dal Piano di Tutela delle acque, è caratterizzato da criticità quantitative di tipo (alta, medio-alta, media), allo scopo di assicurare un equo riparto delle risorse disponibili tra i diversi utilizzatori nei periodi di magra estiva, l'esercizio della derivazione dovrà essere rimodulato ..... (*illustrare in base alle peculiarità del singolo caso).*
Nelle more di un accordo tra gli utenti del (fiume/torrente) ..... che definisca uno specifico protocollo operativo per la gestione del prelievo in condizioni di magra estiva, in via sperimentale si attua un riparto provvisorio tra gli utenti legittimi dell'asta fluviale della portata effettivamente disponibile in alveo registrata all'idrometro di riferimento installato in località ..... in comune di ....., al netto del DMV, tale da bilanciare contestualmente le necessità irrigue ed ambientali. Il controllo del rispetto delle disposizioni di regolazione dei prelievi potrà essere effettuato anche per mezzo di misure in tempo reale delle portate derivate.
La riduzione delle portate concesse verrà attuata in presenza di criticità idrologiche di magra estiva, secondo gradini decrescenti pari al ....% del fabbisogno lordo massimo complessivo da

determinarsi, a cura dell'Autorità concedente, in base alle informazioni sugli ordinamenti colturali irrigui praticati nell'annata agraria in corso forniti dai Consorzi ovvero desunti dai catasti consortili informatizzati.
Le riduzioni di prelievo saranno applicate senza dare luogo alla corresponsione di indennizzi al concessionario. L'Amministrazione si riserva di sospendere o modificare, in qualunque momento, l'applicazione di detto riparto, ove constati che le riduzioni imposte agli utenti di monte non si traducano in un adeguato incremento di dotazione per quelle di valle.
In assenza di accordo tra le parti, al termine del periodo sperimentale l'Autorità concedente notificherà agli utenti irrigui dell'asta fluviale la regola operativa di riparto definitiva, che costituirà modifica automatica del presente disciplinare di concessione.
Entro novanta giorni a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera.
Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità concedente

Art. 10 - MINIMO DEFLUSSO VITALE

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciar defluire liberamente a valle dell'opera di presa dal ..... la portata istantanea minima di (*esplicitare le modalità di modulazione quando richiesta)*
L'applicazione della modulazione in relazione alle portate istantanee in arrivo alla presa comporta l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di indicare le modalità con le quali saranno resi disponibili all'Autorità concedente i risultati delle rilevazioni.
L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori.
L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela e dal Piano di Gestione, ivi compresa una diversa modulazione temporale.

Art. 11 - DISPOSITIVI PER IL RILASCI DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE

Il concessionario, entro ..... e comunque prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, dovrà installare, e successivamente gestire, idonei dispositivi di controllo e rilevazione in continuo delle portate rilasciate, i cui dati dovranno essere resi disponibili per gli opportuni riscontri.

(In alternativa, ove l'Autorità concedente non ritenga di imporre tale obbligo, il concessionario dovrà installare e rendere funzionanti i manufatti fissi o regolabili descritti nel progetto in data ....., in grado di assicurare il rilascio nei termini stabiliti. La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio dell'esercizio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.)

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al minimo deflusso vitale e, ove possibile, un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA [12]

(solo in caso di traversa con ingombro totale dell'alveo) Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonchè alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio del Deflusso (...) Minimo Vitale o parte di esso. Tale scala dovrà venire realizzata in conformità al progetto redatto ai sensi delle disposizioni vigenti.
Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto di cui all'articolo 4.

Art. 13 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume/torrente/canale/lago/ecc. ..... in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.
L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.
A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa e alle opere di regolazione della portata.
E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale *(a titolo puramente esemplificativo: preservazione / ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc.)* laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata.

Art. 14 - VIGILANZA

Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque.

Art. 15 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il concessionario dovrà:
a) presentare all' Autorità concedente il progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione

[12] nel caso di sbarramenti che interrompono la continuità della corrente

entro mesi ..... dalla data del provvedimento di concessione;
b) iniziare i lavori entro mesi ..... dalla data di cui alla lettera a), dando preavviso all'Ufficio del giorno fissato per l'inizio;
c) condurre a termine i lavori entro mesi ..... dalla data di cui alla lettera a);

L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non comporta proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dal successivo articolo 18.

Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all' Autorità concedente cui dovrà essere tempestivamente comunicato anche l'avvio dell'esercizio della derivazione.

(Qualora si tratti di concessione in sanatoria andranno ovviamente omessi i termini di inizio e fine dei lavori).

Art. 16 - ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Ultimati i lavori, il concessionario invierà all' Autorità concedente, la seguente documentazione sottoscritta da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
a)entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità al progetto approvato di tutte le opere eseguite; tale dichiarazione dovrà contenere le caratteristiche definitive della derivazione e degli apparecchi di misura;
b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

Entro mesi ..... dalla data di invio del certificato di collaudo, il concessionario dovrà, sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare l'acqua concessa.

(L'intero articolo andrà omesso nel caso di concessione in sanatoria)

Art. 17 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni ..... successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione.

(Nel caso di concessione in sanatoria la decorrenza dovrà essere fissata dal giorno in cui ebbe inizio l'effettiva utilizzazione)

(in caso di utilizzo ulteriore di acque già concesse ad altro soggetto) La concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione della derivazione principale dal fiume/torrente ..... in Comune di ....., rilasciata con provvedimento in data ..... n.....

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario le opere della derivazione e i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità concedente.

(Nel caso di derivazione ad uso energetico con una potenza nominale media superiore a 3.000 chiloWatt i precedenti commi del presente articolo sono sostituiti dal seguente:

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia il nuovo gestore è individuato mediante gara ad evidenza pubblica.

Art. 18 - CANONE

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte la prima annualità di canone entro

quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dall'Amministrazione competente.

Per le annualità successive il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della quantità d'acqua effettivamente captata (o della potenza nominale) risultanti dal certificato medesimo.

Il canone è aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla normativa vigente.

Art. 19 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:
a) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro ..... (..... in lettere), come da quietanza n. ..... in data ....., a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
b) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro ..... (..... in lettere), come da quietanza n. ..... in data ....., per le spese di sorveglianza e altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
c) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro ..... (..... in lettere), come da quietanza n. ..... in data ....., per conguaglio delle spese di procedimento;
d) il pagamento dei canoni dovuti a partire dal..... e sino al....., corrispondenti a euro ..... (..... in lettere) per ciascun anno o sua frazione, importo calcolato nella misura di euro ..... per....., come da quietanza n. ..... in data ....., (la presente clausola andrà inserita solo nell'ipotesi in cui la concessione venga accordata in via di sanatoria).

Art. 20 - SOVRACANONE BACINO IMBRIFERO MONTANO

(Articolo da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chiloWatt)

La derivazione oggetto della presente concessione prevede opere di presa [13] situate in un comune compreso nel bacino imbrifero montano ....., delimitato con il decreto ministeriale. n..... del ..... .

Pertanto, il concessionario è tenuto a corrispondere a chi di diritto il sovracanone annuo pari a euro ..... (..... in lettere) relativo al periodo .....- 31 dicembre ..... in ragione di euro..... per chiloWatt di potenza nominale, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale.

Successivamente, il sovracanone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno ..... detto sovracanone sarà di euro ..... (..... in lettere).

Art. 21 - SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEGLI ENTI RIVIERASCHI

(Articolo da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chilowatt)

[13] Idem come al punto 23

Sono rivieraschi della derivazione oggetto della presente concessione, le Province di .....; ..... e i Comuni di .....; .....; .....; ..... .

Pertanto, il concessionario è tenuto a corrispondere agli enti rivieraschi secondo le quote ad essi spettanti, che saranno definite con provvedimento dell'Amministrazione provinciale di ....., il sovracanone annuo pari a euro ..... (..... in lettere) relativo al periodo .....- 31 dicembre ..... in ragione di euro ..... per chiloWatt di potenza nominale, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale.

Successivamente, il sovracanone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno ..... detto sovracanone sarà di euro..... (..... in lettere).

Art. 22 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 23 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in Comune di ..... , Via ....., n. .... .

(*tale domicilio, da indicarsi ove ritenuto necessario dall'autorità concedente, dovrà (....)* essere eletto *nel Comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua*)

Art. 24 - CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

(L'articolo andrà inserito solo nel caso di concessione assentita a due o più soggetti)

La concessione oggetto del presente disciplinare è accordata in solido a: .....; .....; .....; ..... .

Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

Firma autentica del concessionario

(luogo e data)

PARTE II. DISCIPLINARE TIPO PER DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE ESTRATTE MEDIANTE POZZO

N. ..... di repertorio

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua da [14]..... ubicato/i nel Comune di [15] ....., ad uso [16] ..... richiesta da [17]..... CF/Partita IVA..... con istanza in data .....

Art. 1 - QUANTITÀ DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE

(da utilizzare nel caso di captazione singola)

La quantità d'acqua concessa, derivabile dal pozzo ubicato in località ..... in Comune di ....., codice univoco ....., Foglio n. .....– mappale n. ..... del Comune di ..... alla quota s.l.m. di m ..... Coordinate UTM (WGS84) X ..... Y..... è fissata in litri al secondo massimi ..... (..... in lettere) e in litri al secondo medi ..... (..... in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi ..... (..... in lettere).

(da utilizzare nel caso di un numero di captazioni superiore all'unità)

La quantità complessiva d'acqua concessa è fissata in litri al secondo massimi ..... (..... in lettere) e in litri al secondo medi ..... (..... in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi ..... (..... in lettere).

Il prelievo sarà così ripartito:

a) litri al secondo massimi ..... (..... in lettere) e in litri al secondo medi ..... (..... in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi ..... (..... in lettere), derivabili dal pozzo denominato ..... ubicato in località ..... in Comune di ....., codice univoco ....., Foglio n. .....– mappale n. ..... del Comune di ..... alla quota s.l.m. di m ..... Coordinate UTM (WGS84) X ..... Y..... è fissata in dal pozzo ubicato in Comune di ....., codice univoco .....;

(da ripetere tante volte quanti sono i punti di captazione)

Art. 2 - USO DELL'ACQUA DERIVATA

(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per un solo uso dell'acqua)

L'acqua derivata è utilizzata per uso [18]..... .

(da utilizzare per l'uso agricolo di tipo irriguo)

L'acqua derivata è utilizzata per irrigare ..... ettari di terreno.

(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per usi plurimi dell'acqua)

Dell'acqua complessivamente derivata:

---

[14] nel caso di più punti di captazione indicare il numero di pozzi
[15] in presenza di più punti di captazione ubicati in Comuni diversi elencare tutti i Comuni interessati
[16] elencare tutti gli usi che formano oggetto della concessione
[17] inserire cognome e nome nel caso di persone fisiche e ragione sociale nel caso di persone giuridiche
[18] indicare l'uso effettivo dell'acqua

..... (..... in lettere) litri al secondo medi annui sono destinati all'uso .....;

..... (..... in lettere) litri al secondo medi annui sono destinati all'uso ..... [19]

Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO È CONSENTITO

La derivazione sarà esercitata nel seguente periodo .....

(indicare eventuali ulteriori limiti e condizioni temporali di esercizio della derivazione)

Art. 4 - MODO DI PRESA DELL'ACQUA

L'opera di captazione dell'acqua, realizzata in conformità al progetto in data ..... firmato da ..... e conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in un pozzo di profondità pari a metri ..... (..... in lettere), captante la falda ..... *(indicare se superficiale o profonda)* costituito da una colonna di diametro pari a [20] ..... millimetri, dotata di n. ..... filtri del tipo ..... compresi rispettivamente tra [21] ..... - ..... metri e cementazione con [22]..... realizzata tra ..... - ..... metri, dotato di pompa [23]..... .

La testa del pozzo è collocata a metri..... (..... in lettere) al di sopra del piano di campagna.
(In caso di un numero di pozzi superiore all'unità)

L'opera di captazione dell'acqua, realizzata in conformità al progetto in data ..... firmato da ..... e conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in n. .... pozzi, aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:
pozzo n. ..... - codice univoco ..... - di profondità pari a metri ..... (..... in lettere), costituito da una colonna di diametro pari a ..... millimetri, dotata di n. ..... filtri del tipo ..... compresi rispettivamente tra ..... - ..... metri e cementazione con ..... realizzata tra ..... - ..... metri, dotato di pompa ..... . La testa del pozzo è collocata a metri ..... (..... in lettere) al di sopra del piano di campagna.

(da ripetere tante volte quanti sono i punti di captazione).

Art. 5 - MISURAZIONE DEL VOLUME DERIVATO

(Per i soggetti obbligati all'atto del rilascio della concessione ad installare idonei dispositivi di misura dei volumi derivati) [24]

Ai sensi di legge, il concessionario dovrà installare entro il ..... gli strumenti di misura dei volumi prelevati descritti nel progetto di cui all'articolo 4, opportunamente sigillati e posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorità preposte al controllo. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.

(Per i soggetti non obbligati all'atto del rilascio della concessione ad installare idonei dispositivi di misura dei volumi derivati)

Ai sensi della normativa nazionale e regionale, il concessionario dovrà a sua cura e spese

---

[19] da ripetere con riferimento a ciascuno degli usi in oggetto della concessione
[20] nel caso di diametro variabile con la profondità dal piano-campagna, indicare i valori massimi e minimi
[21] riportare gli intervalli di profondità in cui sono ubicati i filtri rispetto al piano di campagna; da ripetere tante volte quanti sono i filtri stessi
[22] materiale utilizzato per la cementazione
[23] descrivere le caratteristiche tecniche della pompa e la relativa potenza
[24] captazione di acque sotterranee ad uso potabile e di produzione di beni e servizi

installare, su prescrizione dell'Autorità concedente, e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.

(A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61, Allegato B), n. 3, dovranno essere specificate le modalità per l'istallazione e la manutenzione dei dispositivi di misura dei volumi derivati, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente)

Art. 6 - LUOGO DI SCARICO O RESTITUZIONE DELLE ACQUE

Dopo l'uso le acque sono convogliate nel [25]..... in località ....., Comune di ....., secondo le modalità risultanti dal progetto di cui all'articolo 4, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.

Il concessionario dovrà inoltre garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Art. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE

(Dovranno essere indicate tutte le condizioni, variabili da caso a caso, ritenute necessarie dall'Autorità concedente, comprese tutte le specifiche cautele, gli obblighi e le garanzie la cui necessità sia emersa nel corso dell'istruttoria nell'interesse della tutela ambientale, della sicurezza e incolumità pubblica e dell'igiene. In particolare andranno qui indicate le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurino scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sia le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionari per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento d delimitazione delle aree di salvaguardia).

Art. 8 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 14.

Art. 9 - VIGILANZA

Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Art. 10 - TERMINI PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DELLE OPERE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE

(da utilizzare nel caso in cui siano previste opere accessorie al pozzo)

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il concessionario dovrà:
a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi ..... dalla data del provvedimento di concessione, dando preavviso all'Ufficio del giorno fissato per l'inizio;

---

[25] indicare il corpo idrico recettore

b) condurre a termine i lavori entro mesi ..... dalla data di cui alla lettera a).
L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non comporta proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dal successivo articolo 13.

Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio.

(Qualora si tratti di concessione in sanatoria andranno ovviamente omessi i termini di inizio e fine dei lavori)

Art. 11 - ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

(da utilizzare nel caso in cui siano previste opere accessorie al pozzo)

Ultimati i lavori, il concessionario entro i successivi trenta giorni, invia all'ufficio, sottoscritta da professionisti abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione.

Entro mesi ..... dalla data di invio della dichiarazione giurata di cui sopra, il concessionario dovrà, sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare l'acqua concessa.

(L'intero articolo andrà omesso nel caso di concessione in sanatoria)

Art. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni ..... successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario le opere della derivazione e i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità concedente.

Art. 13 - CANONE

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte la prima annualità di canone entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento.

Per le annualità successive il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Il canone è aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla normativa vigente.

Art. 14 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:
a) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro ..... (..... in lettere), come da quietanza n. ..... in data ....., a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;

22 PD

b) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro ..... (..... in lettere), come da quietanza n. ..... in data ....., per le spese di sorveglianza e altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
c) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro ..... (..... in lettere), come da quietanza n. ..... in data ....., per conguaglio delle spese di procedimento;
d) il pagamento dei canoni dovuti a partire dal..... e sino al ....., corrispondenti a euro ..... (..... in lettere) per ciascun anno o sua frazione, importo calcolato nella misura di euro ..... per....., come da quietanza n. ..... in data ..... (la presente clausola andrà inserita solo nell'ipotesi in cui la concessione venga accordata in via di sanatoria)

Art. 15 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 16 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in Comune di ..... , Via ....., n. .... .

(tale domicilio, da indicarsi ove ritenuto necessario dall'autorità concedente, dovrà trovarsi nel Comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua)

Art. 17 - CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

(L'articolo andrà inserito solo nel caso di concessione assentita a due o più soggetti).

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è accordata in solido a: .....; .....; .....; ..... .

Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

Firma autentica del concessionario

(luogo e data)

Allegato E. Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo (Art. 33, commi 1 e 3)

I. DERIVAZIONI DA CORPO IDRICO SUPERFICIALE O DA SORGENTE

Fatto salvo quanto previsto dell'articolo 33, comma 6 del presente regolamento, alla cessazione dell'utenza il titolare della derivazione è tenuto a presentare, entro il termine assegnato dall'autorità concedente, il progetto per la rimozione delle opere ed il ripristino dei luoghi a propria cura e spese.

Il progetto si intende approvato se l'autorità concedente non formula osservazioni entro i sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.

Nel caso in cui l'Amministrazione statale disponga l'acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, il concessionario dovrà effettuare le manutenzioni utili a garantire che le opere siano consegnate in buono stato di conservazione.

Il concessionario è responsabile delle opere fino alla conclusione dei lavori di rimozione e ripristino ovvero fino alla consegna delle stesse all'Amministrazione statale.

La restituzione della cauzione è subordinata all'accertamento dell'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte dall'autorità concedente.

II. DERIVAZIONI DA ACQUE SOTTERRANE TRAMITE POZZI

I titolari di pozzi che non chiedano di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33, comma 4 del presente regolamento, sono tenuti agli adempimenti di seguito descritti, da realizzarsi a loro cura e spese nei tempi e nei modi stabiliti dall'autorità concedente nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dalle linee guida definite dalla Giunta regionale.

E 1. Pozzi che non consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde

Il titolare del pozzo deve provvedere alla rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché alla chiusura permanente dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, secondo quanto indicato dalle linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi.

Motivatamente l'autorità concedente può richiedere la sigillatura definitiva dell'opera o il ricondizionamento secondo le modalità di cui al successivo punto E 2.

E 2. Pozzi che consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde

Obiettivo dell'intervento è la sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine esistente tra essa e la parete del foro in modo tale che l'opera non possa rappresentare una via preferenziale per il trasferimento dell'inquinamento dalla falda libera a quelle sottostanti "profonde", ovvero provocare la depressurizzazione dell'acquifero profondo. La chiusura del pozzo (.....) è realizzata sulla base di un progetto per la messa in sicurezza delle falde con le modalità indicate dalle linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi.

Il progetto, redatto da professionista abilitato, deve contenere:
- la successione litostratigrafica di riferimento;
- lo schema di completamento attuale del pozzo;
- la descrizione delle operazioni di preparazione del pozzo all'intervento, con indicazione delle quote di sfondamento della tubazione di rivestimento del pozzo;
- il tipo e le caratteristiche della boiacca necessaria;
- le modalità di iniezione;
- le modalità di finitura dell'opera a intervento concluso.

In mancanza di dati in ordine alla successione litostratigrafica e alle caratteristiche tecnico-costruttive attuali dell'opera di captazione, il progetto dovrà ipotizzare la situazione più sfavorevole ovvero che sussistano rischi di miscelazione tra le acque della falda freatica con quelle delle falde profonde dovuti alla possibile finestratura sui diversi orizzonti nonché alla mancanza di una corretta cementazione e quindi procedere conseguentemente alla predisposizione del progetto di messa in sicurezza della falda ai sensi di quanto di seguito

RD 22

indicato.

La boiacca deve essere iniettata esclusivamente dal fondo a risalire, nonché dall'interno della tubazione di rivestimento senza soluzione di continuità. L'operazione dovrà essere immediatamente completata con la messa in pressione. Qualora venissero utilizzate modalità di abbandono e messa in sicurezza delle falde diverse da quelle tradizionali impieganti boiacche cementizie, tale scelta progettuale dovrà essere dettagliatamente descritta sul piano tecnico e comunque dovrà fornire adeguate garanzie di riuscita dell'intervento attestate dal professionista incaricato.

Eseguiti i lavori di chiusura del pozzo, il professionista incaricato redige una relazione finale contenente:
- la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;
- l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;
- le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali;
- l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
- la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.

REGIONE PIEMONTE BU11S2 17/03/2014

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2014, n. 19
Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 122, comma 1, della Costituzione;

VISTA la Legge 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione";

VISTO l'articolo 51, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte (Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 e s.m.i.);

VISTA la Legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali";

VISTA la Legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale" e s.m.i.;

VISTA la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario" e s.m.i.;

VISTA la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, n. 66/2014 del 15/1/2014 di annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti, unitamente agli atti presupposti oggetto di impugnativa, ai fini della rinnovazione della competizione elettorale regionale;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 755 /2014 del 17/2/2014, con la quale è stata confermata integralmente la Sentenza del TAR per il Piemonte n. 66/2014;

VISTO il ricorso ex art. 111, comma 8, Costituzione e 362, c.p.c., alle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione depositato in data 27/2/2014 giusta D.G.R. n. 1-7113 del 19/2/2014;

PRESO ATTO della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, n. 392/2014 del 6/3/2014, comunicata in via amministrativa tramite PEC in data 7/3/2014, con la quale il TAR ha comunque ordinato alla Regione di dare esecuzione alla Sentenza sopra richiamata, accertando l'obbligo del Presidente della Regione Piemonte di adottare il provvedimento di indizione delle consultazioni elettorali regionali entro sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa della citata sentenza, ovvero dalla sua notifica se anteriore, fissando la data di svolgimento delle stesse consultazioni per il giorno 25 maggio 2014 (data concomitante, allo stato, con quella delle elezioni per il Parlamento Europeo) oltre a compiere gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente in materia di operazioni elettorali;

PRESO ATTO che lo stesso TAR ha disposto, nel caso di inerzia da parte dell'Amministrazione regionale, la nomina, in qualità di commissario ad acta, del Prefetto di Torino, con il compito di procedere, entro i successivi cinque giorni, agli stessi incombenti;

PRESO ATTO pertanto dell'obbligo di adempiere a quanto ordinato dal Giudice Amministrativo di primo grado del Piemonte con la sentenza n. 392/2014 già richiamata;

ACQUISITA in data 21 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, l'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Torino, nella cui giurisdizione sono compresi i Comuni della Regione Piemonte;

DATO ATTO che tale intesa era stata richiesta ipotizzando la convocazione dei comizi elettorali per la data del 25/5/2014, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 1, comma 399, della Legge 27/12/2013, n. 147;

STABILITO che il presente Decreto è emanato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, contemporaneamente al Decreto di determinazione dei seggi del Consiglio regionale e assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali;

decreta

I comizi elettorali per l'elezione diretta del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte sono convocati per la giornata di **Domenica 25 Maggio 2014**.

Il presente Decreto è comunicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, ai Sindaci dei Comuni della Regione, affinché provvedano agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 6, della medesima legge.

Il presente Decreto è comunicato altresì al Rappresentante dello Stato per il sistema delle Autonomie, ai Prefetti della Regione, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, ai Presidenti dei Tribunali della Regione ed ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali.

Il presente Decreto è comunicato ai soggetti sopraccitati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, unitamente al Decreto di determinazione ed assegnazione dei seggi del Consiglio regionale alle circoscrizioni provinciali.

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

Roberto Cota

REGIONE PIEMONTE BU11S2 17/03/2014

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2014, n. 20
Elezioni regionali 2014. Determinazione dei seggi del Consiglio regionale del Piemonte e assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 122, comma 1, della Costituzione;

VISTA la Legge 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione";

VISTO l'articolo 51, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte (Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 e s.m.i.);

VISTA la Legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali";

VISTA la Legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale" e s.m.i.;

VISTA la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario" e s.m.i.;

VISTO l'articolo 14, comma 1, lett. a), del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, che stabilisce che nelle Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti, quale è la Regione Piemonte, il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, è uguale o inferiore a 50;

VISTO l'articolo 17, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte, come sostituito dall'articolo 1 della Legge regionale statutaria n. 3 del 21 marzo 2013, che stabilisce, nel rispetto di quanto sopra detto, che il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri;

DATO ATTO che, a mente delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 23 febbraio 1995, n. 43, i quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti secondo le disposizioni contenute nella Legge 17 febbraio 1968, n. 108, ed un quinto dei consiglieri è eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali, nei modi previsti dalla stessa Legge n. 43/1995;

RITENUTO pertanto di determinare, con il presente provvedimento, in quaranta il numero di consiglieri regionali da eleggere sulla base di liste provinciali concorrenti e in dieci il numero dei consiglieri da eleggere con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti;

VERIFICATO che la ripartizione e l'assegnazione dei seggi consiliari tra le circoscrizioni è effettuata ai sensi dell'articolo 2 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, sulla base del numero degli abitanti della Regione risultanti dall'ultimo censimento generale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, la popolazione legale della Regione Piemonte, risultante dall'ultimo censimento del 9 ottobre 2011

(D.P.R. 6 novembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, Supplemento ordinario n. 209) è **di 4.363.916 abitanti**;

DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione di tali risultati, non sono intervenute modifiche del territorio regionale né delle singole province regionali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, il presente Decreto è emanato contemporaneamente al Decreto di convocazione dei comizi, adottato in ottemperanza a quanto ordinato dal TAR Piemonte, Sez. I, con Sentenza n. 392/2014;

decreta

Il Consiglio regionale del Piemonte, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, è composto **dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta Consiglieri.**

La ripartizione dei seggi è effettuata ai sensi dell'articolo 2 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo le seguenti modalità:

- Quaranta seggi, pari ai quattro quinti del totale, sono assegnati alle circoscrizioni provinciali, sulla base della sottostante tabella:

Popolazione legale residente nella Regione Piemonte, determinata in base ai risultati del 15° Censimento generale del 9.10.2011: **n. 4.363.916 abitanti**
Seggi da attribuire: **n. 40**
Quoziente (Popolazione / Seggi spettanti): **109.097**
* Resti più alti, espressi in n. di abitanti, in corrispondenza dei quali è stato assegnato un ulteriore seggio

Circoscrizioni	**Popolazione**	**Divisore**	**Quozienti interi spettanti**	**Resti**	**Seggi attribuiti**
ALESSANDRIA	427.229	109.097	3	*99.938	**4**
ASTI	217.573	109.097	1	*108.476	**2**
BIELLA	182.192	109.097	1	*73.095	**2**
CUNEO	586.378	109.097	5	40.893	**5**
NOVARA	365.559	109.097	3	38.268	**3**
TORINO	2.247.780	109.097	20	*65.840	**21**
VERBANO CUSIO OSSOLA	160.264	109.097	1	51.167	**1**
VERCELLI	176.941	109.097	1	*67.844	**2**
			Totale: 35		**Totale: 40**

- I restanti **dieci seggi**, pari ad un quinto del totale, sono assegnati con sistema maggioritario in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Il presente Decreto è comunicato ai Sindaci, al Rappresentante dello Stato per il sistema delle Autonomie, ai Prefetti della Regione, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, ai Presidenti dei Tribunali della Regione ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.

Il presente Decreto è comunicato ai soggetti sopraccitati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, unitamente al Decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

Roberto Cota

REGIONE PIEMONTE BU11S2 17/03/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 26-7216
Regolamento regionale recante "Revisione del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". Approvazione.

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 1/R - Regolamento regionale recante: "Revisione del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" – è pubblicato in questo Bollettino Ufficiale (ndr).

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione
Piazza Castello 165, 10122 Torino

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Luciano Conterno
Dirigente Guido Odicino
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia, Sauro Paglini, Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

www.regione.piemonte.it
bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it